

HANDICAP e INVALIDITA'

**Guida ai diritti, ai servizi, alle
opportunità**

Indice Analitico dalla A alla Z

A

Accompagnamento (Indennità di)	
- chi ha diritto (vedi Invalidità)	
- ammontare dell'indennità (vedi Provvidenze economiche)	
Acquisto autovettura (agevolazioni per l'acquisto di veicoli)	
- detraibilità dall'IRPEF del 19% della spesa per l'acquisto	pag 9
- IVA agevolata al 4 %	pag 11
- esenzione dall'imposta di trascrizione sul passaggio di proprietà	pag 12
- esenzione bollo auto	pag 12
Adattamento veicoli	pag 14
(vedi anche Acquisto autovettura)	
Agevolazioni Fiscali	pag 16
- fisco a domicilio	
- per i figli a carico	
- per le spese sanitarie	
- per le spese di assistenza personale	
- per l'acquisto di ausili, sussidi tecnici e informatici (IVA agevolata al 4 %)	
- per le donazioni	
- per le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche (vedi anche Barriere architettoniche)	
- per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (nettezza urbana)	
- per l'ICI	
- per il telefono	
- per il cambio alloggio popolare	
- per il cinema	
Agevolazioni sul posto di Lavoro (vedi Handicap e Lavoro)	
Aggravamento handicap (vedi Handicap)	
Aggravamento invalidità (vedi Invalidità)	
Alzheimer	pag 21
- Call Center	
- Centro Diurno	
- Unità Valutativa	
- Villa Grazia	
Amministratore di sostegno (vedi Tutela Legale)	pag 98
Anagrafe a domicilio	pag 23
ASL (Azienda Sanitaria Locale)	pag 23
Assegno di assistenza	
- chi ha diritto (vedi Invalidità)	
- ammontare dell'assegno (vedi Provvidenze economiche)	

Assistenza Domiciliare sanitaria	pag	24
Assistenza Domiciliare sociale (adulti e minori)	pag	26
- diretta (SAISH)		
- indiretta		
Assistenza protesica		
- fornitura di ausili, protesi, presidi	pag	28
- fornitura di ausili e protesi a STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)	pag	31
Assistenza riabilitativa (vedi Riabilitazione)		
Assistenza sanitaria temporanea (vedi anche Esenzione ticket)	pag	33
Ausili (vedi Assistenza protesica e Agevolazioni fiscali)		
Autobus – abbonamenti agevolati (vedi Trasporto)		
B		
Barriere architettoniche (contributi per l'eliminazione)	pag	34
Benefici per i portatori di Handicap (vedi Handicap)		
Benefici per gli Invalidi Civili (vedi Invalidità)		
Bollo auto (esenzione)	pag	12
C		
CAD (vedi Assistenza domiciliare sanitaria)		
Carta blu (vedi Trasporto)		
Carta di Soggiorno	pag	38
Categorie di Invalidi	pag	40
Centri Diurni (vedi Riabilitazione - Disabilità Stabilizzata)		
Centri per l'impiego	pag	41
Centri Orientamento al Lavoro (C.O.L)	pag	42
Centro Unico di Prenotazione Regionale - ReCUP (vedi Numeri utili)		
Certificati	pag	44
- di idoneità al lavoro		
- per l'ammissione al voto assistito		
- per il rilascio del contrassegno (per la circolazione e il parcheggio)		
- per la patente speciale		
Certificato di handicap - Legge 104 (vedi Handicap)		
Certificato di invalidità (vedi Invalidità)		
Ciechi e ipovedenti (riconoscimento legge 382/70)	pag	46
- chi ha diritto		
- come e dove presentare la domanda di riconoscimento		
- aggravamento		

- benefici che conseguono al riconoscimento
(vedi anche **A**cquisto autovettura, **A**gevolazioni fiscali, **B**arriere architettoniche, **C**ontrassegno auto, **H**andicap, **P**rovvidenze economiche, **T**rasporto)

Cinema (vedi **A**gevolazioni fiscali)

Comune di Roma (vedi **M**unicipi)

Consulta H pag 49

Consultorio per donne disabili pag 49

Contrassegno auto pag 50

Contributo per la modifica degli strumenti di guida pag 14

Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche
(vedi **B**arriere architettoniche)

D

Dizionario pag 102

Drepanocitosi (vedi **P**rovvidenze economiche)

Down (Sindrome di - vedi **H**andicap)

E

Elezioni pag 52

- sedi accessibili

- voto assistito

- voto a domicilio

Esenzione ticket pag 54

F

Fiscalmente a carico (vedi **D**izionario)

Fisco – Fisco a domicilio (vedi **A**gevolazioni fiscali)

Formazione Professionale (vedi **C**entri Orientamento al Lavoro)

H

Handicap (riconoscimento legge 104/92) pag 56

- chi ha diritto

- come e dove presentare domanda di riconoscimento

-ricorso

-aggravamento

-rivedibilità

-handicap grave

-persone con Sindrome di Down

-benefici che conseguono al riconoscimento

-congedi retribuiti dal lavoro

pag 58

pag 58

pag 60

(vedi anche: **A**cquisto autovettura, **A**gevolazioni fiscali, **B**arriere architettoniche, **C**ontrassegno auto, **I**nvalidità, **L**avoro, **R**esidenze comunali, **T**rasporto)

I

ICI (vedi **A**gevolazioni fiscali)

Inabilitazione (vedi Tutela Legale)

Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti

- chi ha diritto (vedi **C**iechi e ipovedenti)
- ammontare dell'indennità (vedi **P**rovvиденze economiche)

Indennità di comunicazione per sordomuti

- chi ha diritto (vedi **S**ordomutismo)
- ammontare dell'indennità (vedi **P**rovvidenze economiche)

Indennità di frequenza

- chi ha diritto (vedi **I**nvalidità)
- ammontare dell'indennità (vedi **P**rovvidenze economiche)

Indennità per i ciechi parziali

- chi ha diritto (vedi **C**iechi e ipovedenti)
- ammontare dell'indennità (vedi **P**rovvidenze economiche)

Infermieri a domicilio (vedi **A**ssistenza domiciliare sanitaria)

INPS (vedi **N**umeri utili)

Interdizione (vedi Tutela Legale)

Internet

pag 91

Invalidità Civile

pag 63

- chi ha diritto
- come e dove presentare domanda di riconoscimento
- ricorso
- aggravamento
- rivedibilità
- eredi
- benefici che conseguono al riconoscimento dell'invalidità civile

pag 66

(vedi anche: **A**cquisto autovettura, **A**gevolazioni fiscali, **B**arriere architettoniche, **C**ontrassegno auto, **H**andicap, **L**avoro, **P**rovvidenze economiche, **T**rasporto)

Invalidi di Guerra

pag 69

- assistenza alimentare
- usura indumenti
- tessera CO.TRAL
- agevolazioni fiscali

Ipovedenti gravi (vedi **A**cquisto autovettura)

IVA (vedi **A**gevolazioni fiscali)

L

Congedi retribuiti dal lavoro

pag 60

Lavoro (Collocamento mirato Legge 68/99)

pag 70

(vedi anche: **C**entri per l'impiego, **C**entri orientamento al Lavoro, **I**nvalidità)

M

Medicina Legale (vedi Certificati)

Mobility Card (vedi Trasporto)

Municipi pag 72

N

Numeri utili pag 73

P

Parcheggio per disabili pag 74

- generico
- personalizzato

Passaggio di proprietà auto (vedi **A**cquisto autovettura)

Patente speciale (vedi Certificati; vedi anche: **A**cquisto autovettura e **A**dattamento veicoli)

Pensione di invalidità

- chi ha diritto (vedi Invalidità)
- ammontare della pensione (vedi **P**rovvidenze economiche)

Pensione di reversibilità pag 75

Pensione per i ciechi assoluti

- chi ha diritto (vedi Ciechi e ipovedenti)
- ammontare della pensione (vedi **P**rovvidenze economiche)

Pensione per i ciechi parziali

- chi ha diritto (vedi Ciechi e ipovedenti)
- ammontare della pensione (vedi **P**rovvidenze economiche)

Permessi sul lavoro (vedi **H**andicap - congedi retribuiti dal lavoro)

Provvidenze Economiche (Tipologia e Importo) pag 76

- assegno di assistenza
- indennità di accompagnamento
- indennità di accompagnamento per i ciechi
- indennità di comunicazione per i sordomuti
- indennità di frequenza
- indennità per i ciechi parziali
- pensione di invalidità
- pensione per i ciechi assoluti
- pensione per i ciechi parziali
- lavoratori con Drepanocitosi
- grandi invalidi

R

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pag 79

- cosa sono
- tipologia delle prestazioni
- chi può accedere
- come si viene ammessi

- ammissione
- ospitalità

Residenze Comunali per persone adulte con disabilità pag 82

Riabilitazione

- Assistenza Riabilitativa Domiciliare pag 83
 - chi ha diritto
 - tipologia delle prestazioni
 - come si richiede
- Assistenza riabilitativa c/o Centri ed Istituti accreditati pag 85
 - chi ha diritto
 - tipologia delle prestazioni
 - come si richiede
 - elenco centri
- Assistenza Riabilitativa erogata dall' Area Disabilità Stabilizzata pag 87
 - chi ha diritto
 - tipologia delle prestazioni
 - soggiorni estivi
 - sedi

Ricorso (per Handicap: vedi **Handicap**; per Invalidità: vedi **Invalidità**)

S

SAISH (vedi **Assistenza domiciliare sociale – diretta**)

Scuola (vedi anche **Handicap**) pag 89

- assistenza di base
- insegnante di sostegno
- trasporto

Seggi elettorali accessibili (vedi **Elezioni**)

Servizio H minori ASL pag 90

Servizio H adulti ASL (vedi **Assistenza riabilitativa Disabilità Stabilizzata**)

Servizio H sociale (vedi **Assistenza domiciliare sociale, Scuola**)

Soggiorni estivi (vedi **Riabilitazione - Assistenza riabilitativa Disabilità Stabilizzata**)

Sordomutismo (riconoscimento legge 381/70) pag 92

- chi ha diritto
- come e dove presentare la domanda di riconoscimento
- benefici che conseguono al riconoscimento del sordomutismo

(vedi anche: **Acquisto autovettura, Agevolazioni fiscali, Handicap, Provvidenze economiche, Scuola**)

T

Talassemia Major (= Drepanocitosi; vedi **Provvidenze economiche**)

Telefono (vedi **Agevolazioni fiscali**)

Tesserino esenzione ticket (vedi **Esenzione ticket**)

Trasporto pag 94

- in aereo e nave
- in autobus e metropolitana
- in treno
- mobility card
- presso Centri Diurni (vedi **Riabilitazione - Disabilità Stabilizzata**)

Tutela Legale pag 98

- amministratore di sostegno
- inabilitazione
- interdizione

U

Università pag 101

V

Viaggiare (vedi **Trasporto**)

Z

ZTL (vedi **Contrassegno auto**)

ACQUISTO AUTOVETTURA

Le agevolazioni previste per l'acquisto di "veicoli" sono:

- detraibilità dall'IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- IVA agevolata al 4% sull'acquisto
- esenzione dall'imposta di trascrizione sul passaggio di proprietà
- esenzione bollo auto

La legge finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

CHI HA DIRITTO

Hanno diritto alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

a)

disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento e in situazione di handicap grave (L.104/92,art. 3,comma 3). Sono esclusi i disabili intellettivi titolari di indennità di frequenza

b)

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione (L. 104/92, art. 3, comma 3)

c)

non vedenti (ciechi totali, ciechi parziali, ipovedenti gravi; sono esclusi gli ipovedenti medio-gravi e lievi - vedi **Dizionario**) e **sordomuti**: a tale categoria non spetta l'esenzione dell'imposta di trascrizione sul passaggio di proprietà

d)

disabili con ridotte o impedito capacità motorie (L. 104/92, art. 3, comma 1) disabili titolari di patente speciale, con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida; disabili che hanno richiesto la patente speciale e sono in possesso del certificato di idoneità alla guida; disabili che per la natura della menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente speciale e devono essere trasportati da altri: per tale categoria le agevolazioni sono condizionate all'adattamento del veicolo

DETRAIBILITA' DALL'IRPEF DEL 19% DELLA SPESA PER L'ACQUISTO

Quali veicoli ? (Nuovi o Usati)

- Autovetture, senza limiti di cilindrata (disabili appartenenti alle categorie a,b,c,d)
- Autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici (disabili appartenenti alle categorie **a, b, c, d**)
- Autocaravan (disabili appartenenti alle categorie **a, b, c, d**)
- Motocarrozette (disabili appartenenti alle categorie **a, b, d**)
- Motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici (disabili appartenenti alle categorie **a, b, d**)

Si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte del

portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico.

La detrazione spetta, per un solo veicolo ogni quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), e deve essere calcolata su una spesa massima di € 18.075,99.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

E' possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati prima dei quattro anni qualora il veicolo precedente risulti cancellato dal Pra.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato nel quadriennio, spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve essere comunque calcolata su una spesa massima di € 18.075,99.

In caso di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, dell'autoveicolo prima di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedono il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Spese per riparazione

La detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione, sempre nel limite di spesa di € 18.075,99 (nel tetto di spesa devono essere compresi sia il costo di acquisto che le spese di manutenzione).

Sono esclusi i costi di esercizio (carburante, premio assicurativo, ecc).

Spese per adattamento

La detrazione spetta anche per l'adattamento, alla minorazione del disabile, di veicoli usati.

Intestazione del documento comprovante la spesa (Fattura)

Se il disabile ha un reddito complessivo annuo superiore a € 2.840,51, il documento di spesa deve essere intestato al disabile.

Se il disabile è fiscalmente a carico (ovvero ha un reddito complessivo annuo inferiore a € 2.840,51), il documento può essere intestato indifferentemente al disabile o alla persona di famiglia della quale risulti a carico.

Come usufruire dell'agevolazione

La spesa sostenuta deve essere indicata nel modello 730 o nel modello UNICO. La documentazione relativa alla spesa sostenuta e alla disabilità devono essere conservate dal contribuente ed esibite agli uffici finanziari a richiesta.

Documentazione da conservare

■ Documentazione necessaria per comprovare la disabilità

Per i disabili con handicap psichico o mentale (categoria a) verbale di accertamento dell'handicap attestante la situazione di gravità (L. 104/92, art. 3, comma 3) e verbale di invalidità attestante l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80 e L. 508/88)

Per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati (categoria b)

verbale di accertamento dell'handicap attestante la situazione di gravità (L. 104/92, art. 3, comma 3); i soggetti con amputazione degli arti superiori non necessitano dell'accertamento formale dell'handicap

Per i non vedenti e sordomuti (categoria c)

verbale di invalidità

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie (categoria d)

verbale di accertamento dell'handicap (L. 104/92, art.3, comma 1) attestante la ridotta o impedita capacità motoria

- **Fattura del veicolo** (disabili appartenenti alle categorie **a, b, c, d**)
- **Fattura dell' adattamento alla guida o al trasporto** (disabili appartenenti alla categoria **b o d**)

IVA AGEVOLATA AL 4%

Quali veicoli? (Nuovi e Usati)

- Autovetture, con limiti di cilindrata: fino a 2.000 cc con motore a benzina, fino a 2.800 cc con motore diesel (disabili appartenenti alle categorie **a, b, c, d**)
- Autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici (disabili appartenenti alle categorie **a, b, c, d**)
- Motocarrozze (disabili appartenenti alle categorie **a, b, d**)
- Motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici (disabili appartenenti alle categorie **a, b, d**)

L'IVA agevolata spetta per un solo veicolo ogni quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).

E' possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati prima dei quattro anni qualora il veicolo precedente risulti cancellato dal Pra.

L'IVA agevolata è applicabile anche alle spese per l'adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.

L'IVA agevolata si applica solo per acquisti o spese di adattamento effettuati direttamente dal disabile o dal familiare del quale il disabile risulti a carico.

Documentazione da produrre al Concessionario o al Rivenditore

- **Documentazione necessaria per comprovare la disabilità**

Per i disabili con handicap psichico o mentale (categoria a)

verbale di accertamento dell'handicap attestante la situazione di gravità (L. 104/92, art. 3, comma 3) e verbale di invalidità attestante l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80 e L. 508/88)

Per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati (categoria b)

verbale di accertamento dell'handicap attestante la situazione di gravità (L. 104/92, art. 3, comma 3)

Per i non vedenti e sordomuti (categoria c)

verbale di invalidità

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie (categoria d)

verbale di accertamento dell'handicap (L. 104/92, art.3, comma 1) attestante la ridotta o impedita capacità motoria

- **Autocertificazione** attestante che nei quattro anni precedenti la data di acquisto non è stato acquistato altro veicolo con la stessa agevolazione
- **Autocertificazione** che il disabile è a carico del familiare, se il veicolo è intestato al familiare del disabile
- **Fotocopia della patente speciale** o richiesta avanzata per l'ottenimento, per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie (categoria d)

Per i **disabili motori** (categoria d) l'IVA agevolata si applica anche alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche usati, e alle spese per gli strumenti e gli accessori montati sui veicoli.

ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE SUL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

Il beneficio spetta sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova che nella trascrizione di un "passaggio" di un'auto usata, sia in caso di intestazione al disabile che in caso di intestazione al familiare del quale il disabile risulti a carico.

La richiesta deve essere rivolta al Pra territorialmente competente.

PATENTE SPECIALE (A - B - C - D - E)

Presso la Medicina Legale della ASL RM E opera la Commissione Medica Provinciale (per i residenti nel Comune di Roma e Provincia), per il rilascio di certificati d'idoneità alla guida (di motoveicoli, autoveicoli e natanti) a persone con minorazioni fisiche.

DOVE SI RICHIEDONO

La visita può essere prenotata presso Lungotevere della Vittoria, 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 (tel. 06 6835.3101); contestualmente vengono fornite indicazioni circa gli accertamenti specialistici da eseguire e la documentazione da presentare al momento della visita medica.

ESENZIONE BOLLO AUTO

CHI HA DIRITTO

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda gli stessi soggetti e gli stessi veicoli per cui è prevista l'IVA agevolata, con gli stessi limiti di cilindrata.

L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata al disabile, sia quando è intestata al familiare del quale il disabile risulta a carico.

L'esenzione spetta per un solo veicolo ed è necessario che il veicolo abbia un unico intestatario. La Regione Lazio, per l'istruttoria della pratica, si avvale dell'Acì.

Documentazione da produrre

■ Documentazione necessaria per comprovare la disabilità

Per i disabili con handicap psichico o mentale

verbale di accertamento dell'handicap attestante la situazione di gravità (L. 104/92, art. 3, comma 3) e verbale di invalidità attestante l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80 e L. 508/88)

Per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati verbale di accertamento dell'handicap attestante la situazione di gravità (L. 104/92, art. 3, comma 3)

Per i non vedenti e sordomuti

verbale di invalidità

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie

- verbale di accertamento dell'handicap (L. 104/92, art. 3, comma 1) attestante la ridotta o impedita capacità motoria
- copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o i dispositivi di guida applicati al veicolo (per i titolari di patente speciale)
- copia della patente speciale (non richiesta se il veicolo è adattato al trasporto)

Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato, anche via Raccomandata A.R., presentare la documentazione all'Ufficio competente (ACI). L'Ufficio darà notizia all'interessato dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione o dell'eventuale non accoglimento dell'istanza.

L'esenzione, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue automaticamente anche per gli anni successivi. Se vengono meno le condizioni che hanno dato diritto all'esenzione (ad esempio, vendita dell'auto esente), l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso Ufficio.

Coloro che hanno pagato il bollo auto pur avendo il diritto all'esenzione hanno facoltà di richiederne il rimborso all'Assessorato al Bilancio della regione di residenza, allegando fotocopia del bollo e del libretto di circolazione.

ADATTAMENTO DEI VEICOLI

COSA E'

Qualsiasi intervento effettuato sul veicolo realizzato per mettere il disabile in condizione di guidare o di accedervi.

Si considera ad ogni effetto "adattata", per il **disabile titolare di patente speciale**, anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica), ancorché di serie, purché prescritto dalla Commissione Medica.

Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare le modifiche ai comandi di guida, la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo.

ADATTAMENTI DA CONSIDERARE IDONEI

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzerie con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;

altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo e tali da comportare un suo adattamento effettivo: non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals", o aggiunte di dispositivi già previsti in sede di omologazione e da montarsi, in alternativa, a richiesta dell'acquirente.

Il **disabile titolare di patente speciale**, per le spese sostenute per la modifica degli strumenti di guida, ha diritto (L. 104/92, art. 27) ad un contributo pari al 20% delle spese sostenute.

CONTRIBUTO per la Modifica degli strumenti di guida

CHI HA DIRITTO

Titolari di patente speciale A-B-C con incapacità motorie permanenti.

COME OTTENERE IL CONTRIBUTO

La richiesta di contributo, redatta su modulo distribuito presso gli sportelli degli Uffici Assistenza Protesica dei vari Distretti (di seguito elencati), deve essere presentata allegando la seguente documentazione:

- fotocopia della carta di circolazione
- fotocopia della patente speciale di guida
- attestazione di disabilità motoria permanente rilasciata dalla ASL
- fattura della spesa sostenuta
- codice fiscale

ASSISTENZA PROTESICA

Municipio di residenza	Sede	Telefono	Orario
XVII	Viale Angelico, 28	06 6835. 3380	Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 8,30 - 12,30
XVIII	Via S. Evaristo, 167	06 6835. 4106	Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 8,30 - 12,30
XIX	P.zza S. Maria della Pietà, 5 (Il padiglione, I piano)	06 6835. 2950 /2801	Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 8,30 - 12,30
XX	Via Cassia, 5	06 33.35.511	Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 8,30 - 11,30

RISCOSSIONE

La ASL, ottenuto il contributo da parte della Regione, comunica all'interessato, a mezzo lettera, le modalità per la riscossione.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai fini delle agevolazioni fiscali sono considerati disabili anche i *grandi invalidi di guerra e le persone ad esse equiparate*.

Per tutte le spese deducibili o detraibili, la spesa deve essere comprovata da fattura o ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Non c'è obbligo di dichiarare sulla denuncia dei redditi la pensione di invalidità, l'assegno mensile di assistenza, l'indennità di accompagnamento, l'indennità di frequenza.

FISCO A DOMICILIO

Servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità.

Per informazioni: telefonare al Numero Verde 848 800 444, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00, il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
oppure www.agenziaentrate.gov.it/servizi/assistenza_domicilio/index.htm

PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Dal 1° gennaio 2005 (dichiarazione 2007 - redditi 2006), per ogni figlio fiscalmente a carico, portatore di handicap (L. 104/92), spetta la deduzione di € 3.700,00 dal reddito imponibile. Detto importo non è fisso ma diminuisce man mano che aumenta il reddito che il contribuente ha percepito nell'anno.

La deduzione può essere fruita in percentuale diversa dai coniugi, a seconda del vantaggio che ciascuno può trarne.

La Legge Finanziaria 2007 (dichiarazione 2008 - redditi 2007) stabilisce, per ogni figlio fiscalmente a carico, portatore di handicap (L. 104/92), una detrazione di € 1.020,00 (aumentata di € 100,00 per ogni figlio minore di tre anni e di € 200,00 se il numero dei figli è superiore a tre). Detto importo non è fisso ma diminuisce man mano che aumenta il reddito che il contribuente ha percepito nell'anno.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito più elevato.

SPESE SANITARIE PER O DEL PORTATORE DI HANDICAP

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni del medico generico, acquisto di medicine) e le spese di assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa; spese sostenute per personale con la qualifica professionale di: addetto all'assistenza di base, operatore tecnico assistenziale, educatore professionale; spese sostenute per prestazioni fornite da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; spese sostenute per prestazioni fornite da personale addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale), sempreché esclusivamente riferite all'assistenza diretta della persona disabile.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che

riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Tali spese sono deducibili anche se sono sostenute da un familiare del quale il disabile non risulta a carico.

Danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%, per l'intero ammontare, le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del portatore di handicap
- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 41%* per ristrutturazioni; la detrazione del 19% spetta sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 41%/36%)
- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzina
- acquisto di ausili e protesi
- acquisto di sussidi tecnici ed informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del disabile (fax, modem, computer, telefono viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa)
- i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento

*41% per le spese sostenute dal 1/01/06 al 30/09/06; 36% per le spese sostenute fino al 31/12/07

La detrazione spetta al disabile o al familiare del quale il disabile risulta a carico.

Per i sussidi tecnici ed informatici occorre acquisire una certificazione medica (specialista ASL) che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del portatore di handicap e il verbale di riconoscimento dell'handicap che attesti l'invalidità funzionale (motoria, visiva, uditiva, del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%, sulla parte che eccede € 129,11, le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche, visite specialistiche). La detrazione spetta al disabile o al familiare del quale il disabile risulta a carico.

Danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%, anche per il familiare del quale il disabile non risulta a carico, le spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket. E' detraibile la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal disabile. L'ammontare massimo delle spese, dopo aver tolto la franchigia di € 129,11 è pari a € 6.197,48.

SPESE PER L'ASSISTENZA PERSONALE

Deducibilità dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di € 1.549,37) versati per gli addetti ai servizi domestici.

Deducibilità dal reddito imponibile (dichiarazione 2007 - redditi 2006), di un importo massimo di € 1.820,00 per le spese relative agli addetti (badanti) all'assistenza

personale o familiare, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione spetta al disabile o al familiare anche se il disabile non risulta a suo carico. La deduzione compete in misura diversa, in relazione al reddito complessivo.

La Legge Finanziaria 2007 (dichiarazione 2008 - redditi 2007) stabilisce la **Detraibilità** per le spese relative agli addetti (badanti) all'assistenza personale o familiare, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino a € 2.100,00 se il reddito complessivo non supera € 40.000,00.

SPESE PER L'Acquisto di Ausili, Sussidi Tecnici e Informatici - IVA al 4%

Si applica l'IVA al 4% per:

- l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili
- l'acquisto di sussidi tecnici e informatici
- l'acquisto di protesi ed ausili
- l'acquisto di apparecchi di ortopedia
- la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche
- l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro

Per i sussidi tecnici ed informatici occorre acquisire una certificazione medica (specialista ASL) che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del portatore di handicap e il verbale di riconoscimento dell'handicap che attesti l'invalidità funzionale (motoria, visiva, uditiva, del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

DONAZIONI A FAVORE DI DISABILE GRAVE

Per le donazioni tra estranei il beneficiario deve corrispondere, sul valore dei beni donati eccedente € 180.759,91, l'imposta di registro nella misura di legge. Se il beneficiario è un disabile grave (L. 104/92, art. 3, comma 3) l'importo della franchigia è elevato a € 1.500.000,00.

SPESE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Detrazione d'imposta (del 41% sulle spese sostenute fino al 30 settembre 2006; del 36% sulle spese sostenute fino al 30 dicembre 2007) per la realizzazione di interventi sugli immobili finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (non si può fruire contemporaneamente della detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento; la detrazione del 19% spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 41%/36%).

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (Esenzione)

CHI PUO' CHIEDERLA

Il nucleo familiare al cui interno vi sia una persona con un grado di invalidità pari o superiore al 75%, che non abita una casa di proprietà o che abita una casa propria

con valore, ai fini ICI, inferiore a € 25.822,84 può avere diritto all'esenzione totale dal pagamento della tassa, in relazione al reddito complessivo annuo. I limiti di reddito variano in relazione al numero di componenti del nucleo familiare (es. per 3 componenti il limite è pari a € 24.000,00 circa).

QUANDO, COME e DOVE SI RICHIEDE

Entro il 20 gennaio, compilando un apposito modulo, disponibile presso i Municipi o sul sito internet www.amaroma.it.

ICI - Imposta Comunale sugli Immobili

(Ulteriore detrazione o Aliquota minima dell'1 per mille)

CHI PUO' CHIEDERLA

Il nucleo familiare al cui interno vi sia una persona con un grado di invalidità pari o superiore al 75%, che non possieda, oltre alla casa abitata, immobili con valore, ai fini ICI, superiore a € 25.822,84 e che non effettui subaffitto dell'immobile, può avere diritto, in relazione al reddito complessivo annuo e al numero di componenti del nucleo familiare, oltre alla detrazione di € 103,00 per l'abitazione principale, ad una ulteriore detrazione pari a € 154,94 (es. per 3 componenti il limite è pari a € 24.000,00 circa) o al pagamento dell'aliquota minima dell'1 per mille (es. per 3 componenti il limite è pari a € 18.000,00 circa).

QUANDO e DOVE SI RICHIEDE

La richiesta deve essere presentata, entro il mese di marzo, presso il Municipio di residenza. La richiesta deve essere presentata una sola volta e vale fino al permanere delle condizioni.

TELEFONO

Telefono fisso

❖ Riduzione del 50% sul canone di abbonamento mensile

CHI PUO' CHIEDERLA

Il nucleo familiare al cui interno vi sia un invalido civile e il reddito annuo (determinato in base all'ISEE – Indicatore di Situazione Economica Equivalente) non superi € 6.713,93.

COME e DOVE SI RICHIEDE

L'utente deve presentare domanda alla Telecom (modello disponibile presso i punti 187-Telecom, i CAF, l'INPS), a mezzo raccomandata, allegando i seguenti documenti:

- copia del verbale di invalidità
- attestato ISEE (rilasciato da: INPS, CAF, Municipio)
- fotocopia di un documento di riconoscimento

Telefono Cellulare

❖ Esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa

CHI PUO' CHIEDERLA

- invalidi con perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori

COME e DOVE SI RICHIEDE

La richiesta deve essere avanzata all'atto della stipula del contratto di abbonamento, corredata da una specifica certificazione rilasciata dalla ASL competente.

CAMBIO ALLOGGIO POPOLARE PER LE FAMIGLIE CON DISABILI

- Case ATER (ex IACP)
Call center 06/686288, dal lunedì al venerdì ore 9,00-15,30
- Case del Comune di Roma
Viale Pasteur, 1 – 00186 Roma
Tel. 06/6710.6299-6278

CINEMA

L'invalido al 100% è esente dal pagamento del biglietto, mentre l'accompagnatore paga il prezzo ridotto.

ALZHEIMER

CALL CENTER

Numero Verde 800 915 379, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 18,00; il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00

CENTRO DIURNO ARCOBALENO

COSA E'

E' un centro che offre ai malati e alle loro famiglie, residenti nei Municipi 17, 18, 19 e 20:

- assistenza medica specialistica
- assistenza infermieristica
- igiene e cura della persona
- terapia occupazionale
- terapia cognitiva
- consulenza psicologica per i pazienti e per i familiari

DOVE

c/o Casa di Riposo "Roma 3"

Via G. Ventura, 60 - Tel. e fax 06 6147347

dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 18,00

COME

Domanda di ammissione al Centro Diurno per posta o via fax al Municipio di Residenza.

UNITA' VALUTATIVA ALZHEIMER

COSA E'

E' una struttura ambulatoriale dedicata.

A COSA SERVE

A valutare il livello della malattia e ad inserire il paziente in uno specifico progetto terapeutico, che può prevedere:

- prescrizione di terapia farmacologia
- indicazione alla frequenza del Centro Diurno

CHI PUO' ACCEDERE

I malati di Alzheimer per la cura e i loro familiari per consulenza sociale e sostegno psicologico.

DOVE e COME

Ambulatorio U.V.A. c/o Casa di Riposo "Roma 3"

Via G. Ventura, 60 - Tel. 06 6279241

dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 18,30; martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

E' attivo il servizio di segreteria telefonica.

L'accesso è diretto. La visita, richiesta dal Medico di Medicina Generale, è prenotabile telefonicamente.

VILLA GRAZIA

COSA E'

Una struttura dedicata che offre assistenza domiciliare e 40 posti di sollievo per ricoveri di circa 60 giorni.

DOVE e COME

Via F. Cherubini, 28 - Tel. 06 3386284

ANAGRAFE A DOMICILIO

Certificati anagrafici in carta semplice o bollata

Telefonare al 186 e dare i dati anagrafici all'operatore.

- per il certificato in carta semplice: addebito sulla bolletta telefonica
- per il certificato in carta bollata: addebito sulla bolletta telefonica e il postino riscuote il costo del bollo

Carta d'identità – Cambio di residenza – Atti notori – Autenticazione della firma

Una persona, con delega in carta semplice e un certificato in cui si attesta che il disabile è impossibilitato a deambulare o ad uscire di casa, si reca al servizio anagrafico del Municipio di residenza del disabile e fissa un appuntamento con un impiegato che andrà al domicilio. Il servizio è gratuito.

Roma 17

Servizi anagrafici

Circ.ne Trionfale, 19 tel. 06 696171

Roma 18

Servizi anagrafici

Via Aurelia, 475 tel. 06 696181

Roma 19

Servizi anagrafici

Piazza S. Maria della Pietà, 5 - tel. 06 696191

Roma 20

Servizi anagrafici

Via C. Poma, 9 - tel. 06 696201

ASL – AZIENDA SANITARIA LOCALE

La **ASL RM E** è competente per i cittadini residenti nei Municipi Roma 17, 18, 19 e 20.

Per qualunque informazione è possibile contattare l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (**URP**) :

Borgo S. Spirito, 3 – 00193 Roma

tel. 06 6835.2553 Fax 06 6835.2589 www.asl-rme.it

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,45 alle ore 13,15

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Per prenotare visite, esami diagnostici e specialistici **ReCUP 80 33 33** (numero verde gratuito) dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 19,30; il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00.

Per prenotare è necessario essere muniti di richiesta del Medico e codice fiscale.

La conferma della prenotazione effettuata sarà inviata, tramite posta, al proprio domicilio.

Il servizio può essere utilizzato anche per modificare o annullare appuntamenti.

ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA

COSA OFFRE

Prestazioni sanitarie (visite specialistiche, prestazioni infermieristiche) ed interventi sociali, erogati presso il domicilio del cittadino o presso la struttura residenziale protetta, a cittadini parzialmente o totalmente non autosufficienti, permanentemente o temporaneamente impossibilitati a lasciare l'abitazione, non in grado (impossibilità o difficoltà) di recarsi presso gli ambulatori.

*Per le prestazioni domiciliari di tipo riabilitativo (visite fisiatriche, trattamenti riabilitativi, etc...) vedi **Riabilitazione-Assistenza riabilitativa domiciliare**.*

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Prestazioni medico-specialistiche per:
consulenza, certificazioni a fini medico-legali, prescrizione di ausili, protesi, presidi, terapie endovenose ed emotrasfusioni

- Cardiologia
- Chirurgia
- Geriatria
- Neurologia
- Oncologia
- Oculistica
- Ortopedia
- Medicina Interna
- Pneumologia
- Urologia
- Reumatologia

Prestazioni Infermieristiche

- prelievi venosi
- medicazioni
- terapia parenterale
- assistenza terapia infusione
- sostituzione catetere vescicale
- sostituzione placche per stomia
- insulino terapia
- enteroclismi
- rilevazione parametri vitali
- educazione sanitaria

Interventi Sociali

- segretariato sociale
- consulenza
- accettazione richieste di valutazione per inserimento in strutture di lungodegenza e/o residenze sanitarie assistenziali
- pareri finalizzati alla concessione di presidi elettrici e/o elettronici
- attivazione dell'assistenza domiciliare integrata con i servizi sociali municipali o su segnalazione dell'autorità giudiziaria

CHI PUO' CHIEDERLA

I cittadini, domiciliati nella ASL RM E, in condizioni di non autosufficienza totale o parziale, permanente o temporanea, tale da rendere impossibile o difficile l'accesso alle strutture ambulatoriali.

COME E DOVE SI RICHIEDE

La domanda è redatta su apposito modello (disponibile presso i Centri di Assistenza Domiciliare dell'Azienda - CAD) (vedi tabella), compilato dal medico di medicina generale, dall'ospedale o da altra struttura sanitaria e consegnata al CAD, corredata dalla fotocopia del documento di iscrizione al S.S.N., da familiare o conoscente, servizi sociali, associazioni di volontariato.

L'Unità Valutativa Territoriale del CAD e il medico di medicina generale concordano il piano assistenziale e il CAD prende in carico l'utente.

Prestazioni occasionali

Per le prestazioni occasionali è sufficiente la richiesta del Medico di Medicina Generale redatta su ricettario regionale, recante la dicitura "paziente non deambulante".

Tutte le prestazioni sanitarie erogate a domicilio sono a totale carico del S.S.N.

Il C.A.D. non effettua prestazioni in situazioni di emergenza sanitaria, per le quali occorre rivolgersi ai servizi preposti (Pronto Soccorso Ospedaliero, Guardia Medica, 118).

DOVE SI RICHIEDE

Municipio di residenza o domicilio	Presidio	Telefono	Orario
XVII e XVIII	CAD Viale di Valle Aurelia, 115/A	06 3972.4652 /4652 fax /4850	Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 8,30 – 12,00 Martedì e Giovedì ore 14,30 – 16,30
XIX	CAD Piazza S. M. della Pietà, 5	06 6835. 2852 /2853 fax /2821	Lunedì – Mercoledì – Giovedì e Venerdì ore 8,30 – 11,30 Martedì ore 14,30 – 16,30
XX	CAD Viale Tor di Quinto, 33/A	06 6835.3569 fax /3575	Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 8,30 – 11,30 Giovedì ore 14,30 – 16,30
	Via Stazione di Cesano, 838 (solo accettazione domande)	06 30.39.199	dal Lunedì al Sabato ore 10,00 – 12,00 Martedì ore 15,30 – 17,00

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE

DIRETTA (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della persona con Handicap - SAISH)

COSA E'

E' un servizio sociale di aiuto rivolto alle persone con disabilità per fornire una risposta concreta ai problemi che le persone in assenza di autosufficienza e/o di autonomia devono affrontare quotidianamente, tramite prestazioni di assistenza personale (igiene personale, igiene dell'ambiente frequentato, accompagnamento, socializzazione, ecc.).

Prevede interventi strettamente legati alle esigenze reali delle persone, tenendo in considerazione, oltre ai bisogni assistenziali, le loro energie, le loro potenzialità e le loro possibilità di autodeterminazione.

CHI HA DIRITTO

La persona con disabilità, minore e adulta, che, come recita la L. 104/92, presenta "una minorazione fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Il servizio non è rivolto a persone la cui disabilità derivi da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento e/o malattie psichiatriche.

DOVE e COME SI RICHIEDE

Si presenta una domanda, in carta semplice, al Municipio di residenza o al Servizio Disabili della ASL competente per territorio ed età del richiedente, unitamente ad un certificato medico o al certificato di invalidità o alla certificazione rilasciata in base alla L. 104/92, da cui risulti la patologia, e ad un'autocertificazione dei redditi complessivi e della composizione del nucleo familiare.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO

La ASL, in seguito ad una valutazione socio-sanitaria, elabora una scheda con la proposta di intervento che invia al Servizio Sociale del Municipio di residenza della persona richiedente.

Il Municipio, in base all'esame della scheda socio-sanitaria presentata dalla ASL, assegna un punteggio alla domanda ai fini della definizione della graduatoria, comunica all'utente lo sviluppo del percorso della sua domanda, l'inserimento nella lista d'attesa e il punteggio assegnato.

Al momento in cui si rende possibile l'ingresso della persona con disabilità nel SAISH, il Servizio del Municipio e della ASL, in collaborazione con l'utente (o un suo familiare) e con l'organismo erogatore del servizio, formulano un piano individuale di intervento che prevede obiettivi, tipo di prestazioni, orari, ecc, entro un budget (tetto di spesa) definito. Tale piano sarà verificato annualmente.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

- assistenza di base alla persona: cure personali, igiene dell'ambiente di vita, acquisto generi alimentari, preparazione pasti, ecc.

- accompagnamento per visite mediche o comunque per uscite all'esterno
- disbrigo pratiche burocratiche
- attività di socializzazione sia individuali che di gruppo

INDIRETTA

COSA E' ?

E' un servizio che prevede l'erogazione di un contributo economico per l'autogestione dell'aiuto personale.

L'utente sceglie uno o più operatori di fiducia con cui instaura un rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

CHI HA DIRITTO

Le persone con disabilità motoria e/o sensoriale.

DOVE e COME SI RICHIEDE

Si presenta una domanda, in carta semplice, al Municipio di residenza o al Servizio Disabili della ASL competente per territorio ed età del richiedente, unitamente ad un certificato medico o al certificato di invalidità o alla certificazione rilasciata in base alla L. 104/92, da cui risulti la patologia, e ad un'autocertificazione dei redditi complessivi e della composizione del nucleo familiare.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO

Il servizio sociale concerta con l'utente e con il servizio ASL che lo segue un piano individuale, in cui sono previsti gli obiettivi del servizio, la tipologia delle prestazioni e l'entità del contributo economico. Il piano è sottoscritto dal servizio sociale, dall'utente e dal servizio ASL.

Per l'avvio effettivo del servizio l'utente dovrà presentare la seguente documentazione:

- il contratto di lavoro stipulato con lo/gli operatore/i
- una polizza assicurativa RCT in favore degli operatori impiegati

L'utente sottoscrive un atto di impegno in cui dichiara di rispettare le regole previste per il servizio. Nell'atto di impegno verrà specificata la cadenza temporale con cui verranno erogati i contributi (in genere ogni 2-3 mesi). L'utente dovrà giustificare formalmente le spese sostenute mediante la compilazione di un modulo di rendicontazione, allegando copia della documentazione.

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo economico è anche correlata alle necessità di aiuto personale da soddisfare.

ASSISTENZA PROTESICA

FORNITURA DI AUSILI, PROTESI, PRESIDI

CHI HA DIRITTO

Cittadini residenti nella ASL RM E:

- Invalidi civili, non vedenti, ipovedenti, sordomuti
- Invalidi di guerra e categorie assimilate
- Invalidi per servizio
- Enterostomizzati o urostomizzati
- Minori che necessitano di interventi di prevenzione
- Amputati d'arto
- Donne mastectomizzate
- Cittadini ultrasessantacinquenni riconosciuti invalidi ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria
- Cittadini che hanno presentato domanda di invalidità, sono in attesa del riconoscimento (verbale) di invalidità e sono nelle condizioni previste dalla L. 18/80 (accompagnato)

QUALI AUSILI, PROTESI e PRESIDI

- Presidi ortopedici
- Protesi acustiche
- Protesi per laringectomizzati
- Protesi oculari e presidi per ipovedenti
- Protesi fisiognomiche
- Ausili tecnici per l'incontinenza
- Ausili tecnici per il recupero della funzione alimentare
- Ausili tecnici per la funzione acustica
- Ausili tecnici per la funzione motoria
- Ausili tecnici per la funzione della fonazione e della comunicazione
- Ausili tecnici per la funzione respiratoria
- Ausili tecnici per la funzione visiva

COME SI OTTIENE LA FORNITURA

Prescrizione

redatta da un medico specialista del SSN, completa di diagnosi, indicazione del dispositivo e del relativo codice del nomenclatore tariffario e programma terapeutico. Per gli ausili per incontinenza anche quantitativo giornaliero e trimestrale.

Per gli ausili per incontinenza la prima prescrizione è redatta da un medico specialista, le successive forniture sono richieste dal Medico di Medicina Generale. La variazione della prescrizione/richiesta (quantità e/o tipologia di ausilio) è certificata da un medico specialista.

Documentazione attestante l'invalidità (non necessaria in caso di minori)

verbale di invalidità o copia della ricevuta della domanda di riconoscimento dell'invalidità.

Preventivo di spesa (non necessario per pannoloni e traverse-ausili per incontinenza)
rilasciato da farmacia o ditta ortopedica iscritta nell'elenco dei fornitori.

Ausili per l'incontinenza

La fornitura degli ausili per l'incontinenza (pannoloni e traverse) viene effettuata da parte di una Ditta appaltatrice della ASL che provvede anche alla consegna a domicilio degli ausili.

Autorizzazione

Viene rilasciata dalla ASL entro 7-20 giorni dalla richiesta presentata presso uno dei quattro sportelli di accoglienza riabilitativa, a seconda del municipio di residenza dell'assistito; in caso di mancata risposta entro questo termine, l'autorizzazione si intende comunque concessa.

Autorizzazione in regime di Ricovero

Prima della dimissione del paziente il medico responsabile del reparto di ricovero della struttura sanitaria, pubblica o accreditata, deve inoltrare richiesta alla ASL di residenza dell'assistito, presso uno dei quattro sportelli di accoglienza riabilitativa, a seconda del municipio di residenza, anche a mezzo fax, specificando la necessità e l'urgenza del presidio.

Collaudo

Dopo la fornitura il paziente deve presentarsi entro 20 giorni dal medico prescrittore per accertare la congruenza dell'ausilio ottenuto o, qualora ciò non fosse possibile, presso lo sportello di accoglienza riabilitativa dove ha ottenuto l'autorizzazione. In caso di assistito non deambulante, il collaudo può essere effettuato dal medico prescrittore presso la struttura di ricovero o a domicilio.

Sono esclusi dal collaudo i dispositivi monouso.

Fornitura

All'atto della consegna del dispositivo da parte del fornitore l'assistito deve rilasciare al fornitore una dichiarazione di ricevuta.

Riconducibilità'

Qualora il tipo di dispositivo scelto non sia incluso nel nomenclatore, ma a giudizio del medico prescrittore sia riconducibile per omogeneità funzionale ad uno incluso nel nomenclatore, la ASL autorizzerà la fornitura, corrispondendo al fornitore una remunerazione non superiore a quella del corrispondente dispositivo incluso nel nomenclatore. Qualora ci fosse una differenza di prezzo a carico dell'utente, la ditta fornitrice deve specificare la quota a carico dell'utente.

Sostituzioni o Riparazioni

Vengono effettuate su decisione del medico specialista prescrittore.

Tempi minimi di rinnovo

Sono specifici per tipo di dispositivo. Per gli assistiti minori di 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo ma si osserva il programma terapeutico stabilito dal medico prescrittore. Il rinnovo della fornitura, ove richiesto dal paziente, è subordinato alla

scadenza del tempo minimo e alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore.

DOVE SI PRESENTA LA RICHIESTA

Municipio di residenza	Sede	Telefono	Orario
XVII	Viale Angelico, 28	06 6835. 3380 fax /3381	Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 8,30 – 12,30
XVIII	Via S. Evaristo, 167	06 6835. 4106 fax /4100	Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 8,30 – 12,30
XIX	P.zza S. Maria della Pietà, 5 (Il padiglione, I piano)	06 6835. 2950 /2801 fax /2834	Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 8,30 – 12,30
XX	Via Cassia, 5	06 333.55.11 fax 06 333.89.68	Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 8,30 – 12,30

FORNITURA DI AUSILI E PROTESI A STP

(Stranieri Temporaneamente Presenti) ex D.G.R. n. 427 del 25/03/2005

La fruizione dell'assistenza protesica da parte degli STP è ostacolata dalla mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento dell'invalidità civile.

La fornitura di ausili e protesi agli Stranieri Temporaneamente Presenti è consentita, esclusivamente nel caso in cui:

- l'evento morboso o traumatico è avvenuto durante la permanenza dello straniero sul territorio della Regione Lazio e
- lo straniero è ricoverato, in conseguenza dell'evento morboso o traumatico, presso le strutture ospedaliere della Regione Lazio e
- la mancata fornitura di ausili e dispositivi protesici/ortesi rende impossibili le dimissioni ospedaliere

COME SI OTTIENE LA FORNITURA

Certificazione

Rilasciata dalla struttura di ricovero, pubblica o privata accreditata, della contestuale necessità ed urgenza dell'applicazione di una protesi, di una ortesi o di un ausilio prima della dimissione.

Acquisizione del modello STPap

La certificazione di cui al precedente punto deve essere presentata presso l'ambulatorio per STP della ASL di dimora (vedi tabella), che rilascia il modello STPap

Preventivo di spesa

Rilasciato da farmacia o ditta ortopedica iscritta nell'elenco dei fornitori.

Autorizzazione

Viene rilasciata dalla ASL dietro presentazione del modello STPap presso uno dei quattro sportelli di accoglienza riabilitativa, a seconda del municipio di dimora dell'assistito.

DOVE

Municipio di residenza	Sede	Telefono	Orario
XVII	Viale Angelico, 28	06 6835. 3380 fax /3381	Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 8,30 – 12,30
XVIII	Via S. Evaristo, 167	06 6835. 4106 fax /4100	Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 8,30 – 12,30
XIX	P.zza S. Maria della Pietà, 5 (Il padiglione, I piano)	06 6835. 2950 /2801 fax /2834	Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 8,30 – 12,30
XX	Via Cassia, 5	06 333.55.11 fax 06 333.89.68	Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 8,30 – 12,30

STRUTTURE CHE RILASCIANO IL TESSERINO STP

Distretto	presidio	giorni e orari	telefono
XVII	U.O.C. Patologie Emergenti Via Catone 30	da lunedì a venerdì 9.00-12.00 martedì e giovedì 15.00-16.30 (martedì, mercoledì e venerdì mattina, martedì e giovedì pomeriggio anche pediatria)	06 6835.2363
	Consultorio via A. Emo 13	lunedì 8.30-13.30	06 6835.4406
XVIII	Ambulatorio Via C. Tornabuoni 50	martedì 9.00-11.20	06 6153.2805 .2598
XIX	Consultorio piazza S.M. della Pietà 5 V Padiglione	mercoledì 8.30-13.30 giovedì 8.30-13.30 e 14.30-17.30 (anche pediatria)	06 6835.2856 .2938
XX	Ambulatorio viale Tor di Quinto 33/A	lunedì 14.00-17.30 venerdì 8.00-13.30	06 6835.3550
	Consultorio via Offanengo 33	martedì 9.00-12.00	06 6835.4760

ASSISTENZA SANITARIA TEMPORANEA

COSA E'

Assistenza sanitaria di base, da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, eventualmente rinnovabile, garantita nella ASL dove si è temporaneamente domiciliati

CHI HA DIRITTO

Gli anziani o i disabili che necessitano di assistenza da parte dei loro familiari in comune diverso da quello di residenza.

COME SI RICHIEDE

Dietro presentazione di

- documento di iscrizione al SSN rilasciato dalla ASL di residenza/provenienza
- documentazione/certificazione sanitaria o autocertificazione attestante la condizione
- codice fiscale
- dichiarazione di elezione di domicilio nel territorio della ASL RM E

DOVE SI RICHIEDE

Municipio di domicilio	Presidio	Telefono	Orario
XVII	Via S. Tommaso d'Aquino, 69	06 6835. 3506 / 3509	dal Lunedì al Sabato ore 8,30 - 12,30
XVIII	Via S. Evaristo, 167	06 6835. 4107	dal Lunedì al Sabato ore 8,30 - 12,30
	Via Boccea, 625	06 6835. 4553	dal Lunedì al Venerdì ore 10,00 - 12,30 sabato 8,00-11,00
XIX	Piazza S. Zaccaria Papa, 1	06 6835. 3418	dal Lunedì al Sabato ore 8,30 - 12,30
XX	Viale Tor di Quinto, 33/A	06 6835. 3561	dal Lunedì al Sabato ore 8,30 - 12,00

L. 13/89

AMBITI SPAZIALI

Gli ambiti spaziali che riguardano l'accessibilità del condominio, tra loro strettamente collegati, sono:

- lo spazio esterno al portone di ingresso (dal parcheggio, al marciapiede, al portone stesso)
- lo spazio interno del condominio (androne di ingresso, scala ascensore, pianerottoli)
- l'alloggio della persona disabile

Giurisdizione

- Municipio: marciapiede e parcheggio esterno
- Condominio: parti comuni dell'edificio
- Proprietario: appartamento

PROCEDURA PER LE BARRIERE NELLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

E' necessario segnalare la propria esigenza all'assemblea condominiale, suggerendo possibili soluzioni ed eventuali costi, per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'assemblea condominiale deve deliberare sulla richiesta entro 3 mesi dalla presentazione della domanda e può rispondere:

- in maniera positiva, prevedendo che ciascun condomino si assuma in parte proporzionale le spese da sostenere
- autorizzare la realizzazione dell'opera a condizione che l'interessato si assuma tutte le spese
- in maniera negativa o non rispondere entro il termine dei 3 mesi e in tal caso l'interessato può (L. 13/89, art. 2, comma 2) a proprie spese:
 - installare servoscala
 - installare strutture mobili e facilmente rimovibili
 - modificare l'ampiezza delle porte di accesso all'edificio, all'ascensore e alla rampa del garage

INTERVENTI FINANZIABILI

Interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio o non vedenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili.

Nota bene

Non sono finanziabili interventi su opere già esistenti/eseguite o in corso di esecuzione.

Se non è possibile realizzare opere di modifica all'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche,

risultino idonee al raggiungimento degli stessi fini (es. servoscala e carrozzina montascale).

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

- parti comuni di un edificio
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento)

Il contributo può essere erogato per:

- una singola opera
- un insieme di opere connesse funzionalmente, ovvero una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione

Se di un unico intervento possono usufruire più disabili, viene concesso un solo contributo.

Se sono necessari più interventi per eliminare barriere che ostacolano la stessa funzione, bisogna presentare una sola domanda e il contributo sarà unico.

Se le barriere ostacolano funzioni diverse (es. assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), bisogna presentare più domande (una per ciascuna barriera/funzione) e potrà essere finanziata separatamente ciascuna opera.

Se l'immobile è soggetto a vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato deve chiedere l'autorizzazione dell'intervento alle autorità competenti.

Se l'immobile rientra nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, l'interessato deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle autorità competenti.

Alcuni esempi di interventi finanziabili:

- realizzazione di una rampa di accesso
- installazione di servoscala o piattaforma elevatrice
- adeguamento o realizzazione di un nuovo ascensore
- ampliamento delle porte di ingresso all'edificio, all'ascensore e alla rampa del garage
- adeguamento di percorsi orizzontali condominiali
- installazione di dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno dell'edificio
- installazione di meccanismi di apertura e chiusura porte
- adeguamento di un servizio igienico

CHI HA DIRITTO

- i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente
- persone che, affette da obiettive menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irreversibili (es. pneumopatie, disturbi cardio-circolatori, ecc.) non siano in grado di raggiungere la propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone, a rischio della salute (Circ. Ministero LL.PP. n. 1669/U.L., del 22/06/1989)

- i condomini ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità permanenti di carattere motorio o non vedenti

DOVE e COME SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

La domanda deve essere presentata, entro il 1° marzo, per la graduatoria dell'anno in corso, esclusivamente dal disabile o da chi ne esercita la tutela o la potestà, per l'immobile nel quale ha la residenza abituale.

Se l'opera da realizzare viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile (es. condominio), la domanda deve essere comunque sottoscritta dal disabile per conferma del contenuto e adesione (il disabile presenta la domanda; il condominio che effettivamente sosterrà la spesa, sarà il beneficiario del contributo).

La domanda, in carta da bollo, va inviata al seguente indirizzo:

Comune di Roma

Dipartimento IX

Politiche di attuazione degli strumenti urbanistici

I.U.O. – Servizio III

Ufficio Legge 13/89

Viale Civiltà del Lavoro, 10 – 00144 Roma

L'ufficio è aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Per ulteriori informazioni tel. 06 6710.5788 06/6710.5741

Documentazione da allegare

- descrizione, anche sommaria, delle opere da realizzare e della spesa prevista
- copia autenticata del verbale di invalidità e riconoscimento di handicap, da cui si evidenzia la difficoltà/impossibilità alla deambulazione (valida per l'inserimento nella graduatoria degli Invalidi Totali) oppure
- certificato medico in carta libera attestante l'handicap e la difficoltà/impossibilità alla deambulazione (valido per l'inserimento nella graduatoria degli Invalidi Parziali)
- copia del documento di identità del richiedente e dell'avente diritto al contributo
- copia autenticata dall'amministratore del verbale di assemblea condominiale, se le opere da realizzare riguardano parti del condominio

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione dei contributi ai sensi della Legge 13/89, da parte dei Comuni, è condizionata dalla consistenza delle somme assegnate dalla Regione al Comune.

I contributi concessi ai sensi della Legge 13/89 sono cumulabili con altri concessi ai sensi di altra legge per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, consapevoli di correre il

rischio della mancata concessione del contributo.

I disabili con una certificazione di invalidità totale e difficoltà di deambulazione hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.

Se la domanda non viene soddisfatta, per insufficienza di fondi, nell'anno di richiesta, resta valida per gli anni successivi.

L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle spese effettivamente sostenute e documentate (fatture).

Se le spese sono inferiori al preventivo, il contributo è calcolato sull'importo effettivo; se le spese sono superiori, il contributo è calcolato sul preventivo.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

- Spesa fino a € 2.582,28: il contributo è pari alla spesa effettivamente sostenuta
- Spesa da € 2.582,28 a € 12.911,42: il contributo è pari a € 2.582,28 + il 25% della spesa che eccede € 2.582,28
- Spesa da € 12.911,42 a € 51.645,69: il contributo è pari a € 2.582,28 + € 2.582,28 + il 5% della spesa che eccede € 12.911,42
- Spesa superiore a € 51.645,69: il contributo è pari a € 7.101,27 ovvero al contributo previsto per le spese pari a € 51.645,69

CARTA DI SOGGIORNO

L. 338/2000, art. 80, comma 19

Il cittadino straniero riconosciuto invalido civile può fruire delle provvidenze economiche connesse al suo stato di invalidità solo se in possesso della carta di soggiorno.

CHI PUÒ CHIEDERE IL RILASCIO DELLA CARTA DI SOGGIORNO

- Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato **da almeno sei anni**, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.
- Lo straniero (non avente la cittadinanza di uno Stato U.E.) coniuge, figlio minore di 21 anni, genitore a carico di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell'Unione Europea residente in Italia.

DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA

Presso la Questura, compilando un apposito modulo.

COME

Straniero regolarmente soggiornante

All'atto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno per sé deve indicare:

- le proprie generalità complete;
- il luogo o i luoghi dove ha dimorato in Italia nei sei anni precedenti;
- il luogo di residenza attuale;
- le fonti di reddito e il rispettivo ammontare.

La domanda deve essere corredata da:

- copia del passaporto o del documento di identificazione rilasciato dall'autorità italiana da cui risultino nazionalità, data e luogo di nascita del richiedente;
- copia della dichiarazione dei redditi (o del modello 101) per l'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
- certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
- 4 foto-tessera;
- marca da bollo, se prescritta;
- copia del contratto di affitto o del rogito in caso di proprietà dell'abitazione.

Nel caso in cui lo straniero regolarmente soggiornante faccia richiesta della carta di soggiorno per il coniuge o per i figli minori, oltre ai documenti sopra citati deve presentare anche la documentazione che attesti:

- lo stato di coniuge o di figlio minore. I certificati rilasciati dalla competente autorità dello stato estero devono però essere tradotti e autenticati dall'autorità

consolare italiana che conferma così che la traduzione in lingua italiana dei documenti allegati è conforme agli originali;

- documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale sull'Edilizia Residenziale Pubblica (sono validi i certificati rilasciati dall'Ufficio del Comune o quelli di idoneità igienico-sanitaria rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale);
- di aver avuto un reddito (a quello del richiedente vengono sommati eventuali redditi prodotti da familiari conviventi **non** a carico), nell'anno precedente a quello in cui sta presentando domanda, pari a quello richiesto per il ricongiungimento familiare, ovvero pari all'assegno sociale se si fa richiesta di carta di soggiorno per una persona, al suo doppio se si fa richiesta per due o tre persone e al suo triplo se si fa richiesta per quattro o più persone.

Straniero (coniuge o genitore) non avente la cittadinanza di uno Stato U.E. convivente di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell'Unione Europea residente in Italia

All'atto della domanda, oltre a dichiarare le proprie generalità, deve indicare anche quelle del coniuge o del figlio con cui convive.

Modalità e tempi di rilascio

All'atto della presentazione della domanda e della documentazione, viene rilasciata una ricevuta con l'indicazione della data utile per il ritiro della carta.

Nota bene

La ricevuta non sostituisce la carta.

La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti.

Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno è possibile fare ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente.

Cosa può fare il titolare della carta di soggiorno, oltre a quanto previsto per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia

- fare ingresso in Italia in esenzione di visto
- svolgere ogni attività lecita, salvo quelle che la legge riserva ai cittadini italiani
- accedere alle prestazioni erogate dalla Pubblica Amministrazione
- partecipare all'elettorato attivo e passivo locale in armonia con quanto previsto dal capitolo C della Convenzione (Strasburgo, 5 febbraio 1992) sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale
- nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.

Per i Paesi membri dell'Unione Europa consultare il **Dizionario**.

CATEGORIE DI INVALIDI

Invalidi civili (L. 118/71)

Si considerano invalidi civili i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo ($\geq 34\%$) o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano invalidi i soggetti ultra65enni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, servizio, lavoro nonché i ciechi e i sordomuti.

Ciechi civili (L. 382/70)

Si considerano ciechi civili i soggetti affetti da cecità congenita o acquisita in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio.

Sordomuti (L. 381/70)

Si considera sordomuto il soggetto affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro, di servizio.

Invalidi di guerra (DPR 915/78)

Si considerano invalidi di guerra tutti coloro che prestando servizio alle dipendenze dello Stato, sono rimasti vittime di eventi bellici, con invalidità riconosciuta dalla 8° alla 1° categoria.

Invalidi per servizio (DPR 915/78)

Si considerano invalidi per servizio tutti quei lavoratori dipendenti pubblici che a causa di infortunio o malattia, riconducibile al lavoro svolto durante il servizio, siano rimasti invalidi con invalidità riconosciuta dall'ottava alla prima categoria

Invalidi del lavoro (DPR 1124/96)

Si considerano invalidi del lavoro tutti quei lavoratori dipendenti da aziende private ai quali, a causa di infortunio o malattia riconducibile all'attività lavorativa, sia riconosciuta un'invalidità superiore al 20%.

CENTRI PER L'IMPIEGO

COSA SONO

Uffici gestiti dalla Provincia in cui è possibile iscriversi alle liste per il collocamento sia ordinario che speciale al lavoro.

CHI PUO'ACCEDERE

Possono iscriversi al collocamento ordinario tutte le persone che abbiano compiuto 16 anni o coloro che abbiano compiuto 15 anni purché dimostrino di aver osservato le norme sull'obbligo scolastico avendo frequentato per almeno nove anni la scuola. Possono iscriversi al collocamento speciale le persone disabili che rientrano nei beneficiari previsti dalla legge 68/99, ovvero: invalidi civili, invalidi del lavoro, persone non vedenti e sordomute, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio. Queste persone, oltre ad essere in età lavorativa e iscritte al collocamento ordinario, debbono avere un'invalidità pari o superiore al 46% certificata dalla Commissione Medica (vedi Invalidità).

ISCRIZIONE

Per l'iscrizione è necessario presentare i seguenti documenti:

- domanda di iscrizione redatta su modulo predisposto dal Centro per l'impiego
- documento di riconoscimento
- codice fiscale;
- autocertificazione attestante dichiarazione di aver assolto per almeno nove anni l'obbligo scolastico

Per il *collocamento speciale*, oltre ai documenti su indicati è necessario anche il verbale di invalidità (originale e fotocopia).

DOVE

- Centro per l'impiego Roma Cinecittà
Viale Rolando Vignali , 14 - 00173 Roma
tel. 06 729911; Fax 06 7213302

- Sede periferica di Primavalle
Via Decio Azzolino snc (loc. Primavalle)
tel. e Fax 06 6270798

CENTRI ORIENTAMENTO al LAVORO (C.O.L.) e FORMAZIONE PROFESSIONALE

COSA SONO

Sono sportelli, gestiti dal Comune di Roma, che forniscono, a titolo gratuito, a tutti i cittadini, informazioni e orientamento rispetto al mercato del lavoro pubblico e privato.

Lo sportello permette la consultazione delle offerte di lavoro, dei corsi di formazione e di specializzazione, fornisce la collaborazione nella stesura del curriculum e la possibilità di colloqui di orientamento mirati per un progetto personalizzato di ricerca del lavoro.

Il Comune di Roma ha istituito sul territorio cittadino 23 C.O.L., alcuni dei quali collocati presso i Centri di Formazione Professionale Comunali.

CHI PUO' ACCEDERE

Tutti i cittadini del Comune di Roma in cerca di occupazione, ma anche di informazioni per orientarsi nella qualificazione e riqualificazione nel mercato del lavoro, per la creazione d'impresa e di cooperative.

Chiunque può rivolgersi ad uno qualsiasi dei 23 C.O.L.

COME

L'orario di apertura al pubblico è il seguente:

dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

DOVE

Municipio I

C.O.L. Cenci

Lungotevere de' Cenci, 7 - tel. 06/68809971

C.O.L. Carceri

Lungotevere de' Cenci, 7 - tel. 06/67106378

C.O.L. Simonetta Tosi (c/o Centro Formazione Professionale Comunale)

Via Alessandro Volta, 43 - tel. 06/5745486; 06/57133889

Municipio III

C.O.L. Marsi (c/o Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Psicologia)

Via dei Marsi, 78 - tel. 06/44794735

Municipio IV

C.O.L. Monte Meta

via Monte Meta, 21/23 - tel. 06/87187456

Municipio V

C.O.L. Tiburtino III

Via W. Mozart, 77 - tel. 06/40801335; 06/40814926

Municipio VI

C.O.L. Marranella

Piazza della Marranella, 11 - tel. 06/24305148

Municipio VII

C.O.L. Teresa Gullace (c/o Centro Formazione Professionale Comunale)

Via delle Fragole, 50 - tel. 06/2303288; 06/2329427

Municipio VIII

C.O.L. Torbellamonaca (c/o Municipio VIII) tel. 06/29630980

C.O.L. Casilina (c/o Centro Formazione Professionale Comunale)

Via Casilina, 1312 - tel. 06/2023013; 06/20419119

Municipio IX

C.O.L. Luigi Petroselli (di prossima apertura)

Via Gela 72

Sportello Tirocicini

Via Macedonia, 120 - tel. 06/78850421

Municipio X

C.O.L. Vignali

Viale Rolando Vignali, 14 - tel. 06/72902207

C.O.L. A. della Seta

Via della Seta, 20 - tel. 06/72675056

Municipio XI

C.O.L. Lincei

Via dei Lincei, 93 - tel. 06/51604517; 06/51882476

C.O.L. Marconi (di prossima apertura)

Municipio XII

C.O.L. Silone (Laurentino 38, 5° ponte)

Via Ignazio Silone - tel. 06/50524495

C.O.L. Taby (c/o Centro Formazione Professionale)

Via Ugo Taby, 34 - tel. 06/52274827

Municipio XIII

C.O.L. Capelvenere

Largo Capelvenere (Acilia) - tel. 06/52364114

C.O.L. Pier Paolo Pasolini (c/o Centro Formazione Professionale Comunale)

tel. 06/5694237

Municipio XV

C.O.L. Corviale (c/o Centro Formazione Professionale Comunale)

Via Mazzacurati, 76 - tel. 06/65090096

Municipio XVI

C.O.L. Longhena

Via Baldassare Longhena, 84 - tel. 06/66148693

Municipio XVIII

C.O.L. Azzolino (c/o Centro Formazione Professionale Comunale)

Via Decio Azzolino, 7 - tel. 06/61662513

Municipio XX

C.O.L. Rubra (c/o Centro Formazione Professionale Comunale)

Via Saxa Rubra, 49 - tel. 06/33616253

CERTIFICATI

che possono chiedere le persone invalide e/o portatrici di handicap

- idoneità lavorativa generica o specifica (sana e robusta costituzione fisica)
- ammissione al voto assistito e per poter usufruire di una sede elettorale priva di barriere architettoniche (*gratuito*)
- per il rilascio del contrassegno che consente la circolazione e il parcheggio nella ZTL e il parcheggio nelle aree di sosta riservate

DOVE SI RICHIEDONO

Presso le strutture di Medicina Legale (vedi elenco)

COME SI RICHIEDONO

L'accesso è diretto. Presso le strutture di medicina legale, è disponibile un modulo prestampato con indicazione della documentazione e accertamenti (da eseguirsi presso le strutture pubbliche e dietro pagamento del relativo ticket) necessari all'ottenimento delle certificazioni.

Per la certificazione è previsto il pagamento della relativa tariffa.

Per i pazienti permanentemente impossibilitati a deambulare la certificazione viene effettuata a domicilio.

CERTIFICATI PER PATENTI SPECIALI (A-B-C-D-E)

Presso la medicina legale della A.S.L. Roma E, opera la Commissione Medica Provinciale (per residenti nel Comune di Roma e Provincia), per il rilascio di certificati d'idoneità alla guida (di motoveicoli, autoveicoli e natanti) a:

- mutilati e minorati fisici
- titolari di patenti C e D ultrasessantenni
- cittadini inviati a revisione dal Prefetto o dall'ufficio Provinciale della Direzione Generale del Dipartimento Trasporti Terrestri
- cittadini inviati dal medico addetto al rilascio del certificato (medico A.S.L., militare, delle FF.SS., della Polizia e dei Vigili del Fuoco)

COME e DOVE

La visita medica può essere prenotata presso lungotevere della Vittoria 3 - tel. 06 6835.3101 - dal lunedì al venerdì 8.30-12.00; contestualmente vengono fornite indicazioni circa gli accertamenti specialistici da eseguire e la documentazione da produrre al momento della visita medica.

In caso di conferma d'idoneità alla guida, la ASL, espletate tutte le procedure necessarie, trasmette la documentazione all'Ufficio della Direzione Generale Dipartimento Trasporti Terrestri, che provvederà all'invio del tagliando di convalida, direttamente al domicilio del titolare; nel periodo antecedente, la circolazione è consentita dal certificato medico.

Qualora il tagliando non dovesse pervenire entro 40 giorni dalla data della visita medica, è possibile telefonare al numero verde 800.232.323 del Dipartimento Trasporti Terrestri (dal lunedì al venerdì - ore 8.30-13.30 e 14.30-17.30); la telefonata è gratuita.

STRUTTURE DI MEDICINA LEGALE

Municipio	Presidio	Telefono	Orario
XVII	Lungotevere della Vittoria, 3	06 6835.3121 .3122 .3123 .3124 .3125	dal Lunedì al Sabato ore 8,00 - 12,00 dal lunedì al venerdì ore 14,30 - 16,30
XVIII	Via Boccea, 625	06 6835.4546	
	Via Boccea, 271	06 6835.3235	
	Via C. Tornabuoni, 50	06 6153.2805	
XIX	Piazza S. Maria della Pietà, 5 (pad. II)	06 6835.2868 .2826	dal Lunedì al Sabato ore 8,30 - 12,00 Giovedì ore 14,30 - 16,30
XX	Viale Tor di Quinto, 33/A	06 6835.3565 .3570	dal Lunedì al Sabato ore 8,30 - 12,00

CIECHI E IPOVEDENTI

L. 382/70

RICONOSCIMENTO

COSA E'

Accertamento di uno stato di cecità, non dipendente da causa di servizio, lavoro o guerra, in base al quale l'interessato può ottenere benefici economici e/o socio-sanitari.

CHI HA DIRITTO

- Cittadini italiani residenti in Italia
- Cittadini stranieri di Paesi appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia per motivi di lavoro
- Cittadini regolarmente soggiornanti (per godere delle prestazioni economiche devono essere in possesso della Carta di Soggiorno-L. 388/2000, art. 80, comma 19)
- Apolidi e Rifugiati politici

Per avere diritto al riconoscimento i soggetti sopraindicati devono essere affetti da cecità totale o avere un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi (vedi **Dizionario**), per causa congenita o acquisita, non dipendente da guerra, infortunio sul lavoro o servizio.

I deficit visivi di minore entità (vedi **Dizionario**), con residuo visivo superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, sono di competenza dell'invalidità civile (vedi **Invalidità**).

Nota bene

Al momento della presentazione della domanda è necessario chiedere anche il riconoscimento dell'handicap per ottenere i benefici previsti dalla Legge 104/92 (**Handicap**).

COME e DOVE SI RICHIEDE

La domanda deve essere redatta su appositi moduli, disponibili presso la Commissione Medica Provinciale per l'accertamento delle Minorazioni Visive della ASL RM E, Lungotevere della Vittoria n. 3 (martedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; Tel. 06 6835.3126) e presentata dal diretto interessato o da persona delegata, munita di delega scritta, documento di identità valido e fotocopia del documento di identità valido del richiedente.

Documentazione da presentare

- certificato rilasciato dal medico oculista attestante la diagnosi e l'eventuale residuo visivo, naturale e con correzione, per ciascun occhio.

Nel caso di:

- *richiedente analfabeta*: la domanda sottoscritta con il segno di croce deve essere controfirmata da due testimoni
- *richiedente inabilitato*: la domanda deve essere firmata dall'interessato assistito

dal curatore, il cui atto di nomina (in copia autenticata dall'autorità giudiziaria) deve essere allegato

- *richiedente minore di anni 18 o interdetto*: la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante, specificando la qualifica (legale rappresentante o tutore)

Al momento della presentazione della domanda gli operatori fissano la data d'invito a visita medica.

VISITA

In occasione della visita medica effettuata dalla Commissione dovrà essere presentata tutta la documentazione utile (accertamenti diagnostici specialistici, cartelle cliniche, relazioni specialistiche), rilasciata da strutture pubbliche o private.

DECORRENZA BENEFICI ECONOMICI

I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda alla ASL oppure dalla data indicata dalla Commissione sul verbale.

Sugli importi dovuti sono corrisposti gli interessi legali secondo la normativa vigente.

AGGRAVAMENTO

La domanda di aggravamento va presentata con le stesse modalità del riconoscimento, presentando anche la fotocopia del precedente verbale.

BENEFICI PER IL RICONOSCIMENTO

CIECHI ASSOLUTI

(per l'importo e le eventuali limitazioni delle indennità/pensioni vedi Provvidenze Economiche)

- Indennità di accompagnamento
- Pensione
- Prestazioni di assistenza protesica e riabilitativa legate allo stato di invalidità (vedi **Assistenza Protesica e Riabilitazione**)
- Esenzione totale dal ticket previsto per le prestazioni specialistiche (comprese la fisiochinesiterapia e le cure termali), di diagnostica strumentale e di laboratorio (vedi **Esenzione ticket**)
- detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per l'acquisto del cane guida, una volta ogni quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, per un solo cane, e su un importo massimo di € 18.075,99 (comprensivo delle spese per acquisto di autoveicoli). La detrazione spetta al disabile o al familiare del quale il disabile risulta a carico
- detrazione forfetaria di € 516,46 per il mantenimento del cane guida (per il non vedente, ma non per il familiare del quale risulta a carico)
- esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa per telefono cellulare. La richiesta deve essere avanzata all'atto della stipula del contratto di abbonamento, corredata da una specifica certificazione rilasciata dalla ASL competente.
- Esonero tasse scolastiche e universitarie
- 2 mesi di contributi figurativi, per ogni anno di lavoro, in amministrazioni pubbliche,

aziende private e cooperative, per un massimo di 5 anni (L. 388/2000, art. 80, comma 3)

CIECHI CIVILI PARZIALI

(per l'importo e le eventuali limitazioni delle indennità/pensioni vedi **Provvidenze Economiche**)

- Indennità speciale
- Pensione
- Prestazioni di assistenza protesica e riabilitativa legate allo stato di invalidità (vedi **Assistenza Protesica e Riabilitazione**)
- Esenzione totale dal ticket previsto per le prestazioni specialistiche (comprese la fisiochinesiterapia e le cure termali), di diagnostica strumentale e di laboratorio (vedi **Esenzione ticket**)
- Esonero tasse scolastiche e universitarie
- 2 mesi di contributi figurativi, per ogni anno di lavoro, in amministrazioni pubbliche, aziende private e cooperative, per un massimo di 5 anni (L. 388/2000, art. 80, comma 3)

CONSULTA H

La "Consulta per la Qualità della Vita delle Persone Disabili" è stata istituita nella ASL RM E con Deliberazione del Direttore Generale n. 1135 del 26.09.02.

COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

All'interno della Consulta sono rappresentati:

- I gestori dei servizi rivolti ai disabili (ASL e Municipi)
- Le Associazioni utenti disabili della ASL RM E
- Il Tribunale dei Diritti del Malato
- Le Associazioni di volontariato operanti nel settore

FUNZIONI DELLA CONSULTA

- Interazione con i referenti istituzionali, locali e regionali, al fine di realizzare una corretta applicazione delle normative vigenti a favore dei disabili
- Concorso alla valutazione della qualità degli interventi e dei servizi nel settore della disabilità
- Elaborazione di proposte operative e di indirizzo per il miglioramento dei servizi socio-sanitari e/o l'istituzione di nuovi servizi
- Promozione di iniziative presso la ASL e i Municipi volte a migliorare la qualità delle risposte assistenziali
- Promozione ricerche e studi e organizzazione convegni e dibattiti

Per informazioni sulla Consulta telefonare al 06/6835.2948.

CONSULTORIO PER DONNE DISABILI

Presso il Consultorio Familiare Diocesano "Quadraro" è attivo un servizio ambulatoriale gratuito, ostetrico-ginecologico, *dedicato alle donne disabili*, in convenzione con il Comune e la Provincia di Roma.

PRESTAZIONI

- visite ginecologiche
- ecografie
- pap-test
- consulenza psicologica
- consulenza legale
- consulenza etica

SEDE e ORARIO

Via Tuscolana, 619, dal lunedì al giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 18,30. Le visite si prenotano al n. 06 7690.6620. Per ulteriori informazioni: www.consultorioquadraro.it

CONTRASSEGNO AUTO

("Contrassegno Arancione")

COSA E'

E' un contrassegno che consente alle persone disabili di:

- sostare liberamente (gratis e senza limiti di tempo) nelle strisce blu e negli spazi a loro riservati
- accedere e parcheggiare nella zona a traffico limitato (Z.T.L.)*
- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici collettivi e taxi
- circolare durante i blocchi temporanei del traffico (per interesse pubblico o esigenze militari)

Per evitare sanzioni è necessario esporre il contrassegno originale all'interno del veicolo e, nel caso di accesso alla Z.T.L., comunicare preventivamente le targhe (massimo 3) dei veicoli utilizzati.

*affinché la vettura con il contrassegno esposto possa entrare in una zona a traffico limitato senza il titolare del permesso a bordo, occorre comunicare per telefono al contact center del Comune (060606) i dati che consentono il controllo della vettura (targa, numero del contrassegno auto disabili, nome e cognome del guidatore, giorno e fascia oraria del transito). Possono chiamare lo 060606 sia il titolare del permesso che il guidatore.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e i non vedenti.

Anche persone che si trovino in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio, possono richiedere il contrassegno.

In questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato in base a una certificazione medica che attesti la durata dell'invalidità.

COME SI RICHIEDE

La domanda deve essere redatta su appositi moduli (disponibili presso i Municipi) e presentata dal diretto interessato o da persona delegata, munita di delega scritta in carta semplice, di documento di identità valido e fotocopia del documento di identità valido del richiedente.

Alla domanda deve essere allegato lo specifico certificato medico rilasciato dalla Medicina Legale della ASL. Alla visita deve recarsi la persona invalida con la documentazione medica in suo possesso.

DOVE SI RICHIEDE

Al proprio Municipio di residenza per i residenti nei Municipi Roma 18, 19 e 20.

I residenti nel Municipio Roma 17 devono rivolgersi alla STA (Via Ostiense 131/l, scala C – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 - tel. 06 5711.8333)

In caso di primo rilascio, di rinnovo o duplicato, il Municipio consegna un contrassegno provvisorio, in attesa del contrassegno definitivo, che viene inviato al domicilio dalla STA. All'atto della presentazione della domanda possono essere

comunicate le targhe (massimo n. 3) dei veicoli che saranno utilizzati per entrare nella ZTL.

RINNOVO o DUPLICATO (per deterioramento o cambio domicilio)

E' necessario consegnare il contrassegno originale scaduto o da duplicare.

INFORMAZIONI

Telefonare al Numero Verde S.T.A. 800 154 451, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00, il sabato dalle ore 14,00 alle ore 18,00; oppure infodisabili@sta.roma.it

Validità dei permessi

La validità dei permessi temporanei per disabilità è prolungata di 45 giorni.

Per quelli concessi a seguito di invalidità irreversibile, invece, ogni anno gli uffici controlleranno che il titolare sia in vita.

In caso di decesso del titolare, c'è l'obbligo di restituire il contrassegno entro un mese.

Non si possono rimuovere i veicoli che espongano il contrassegno originale, né applicare le ganasce (a meno di intralcio al traffico o pericolo per la circolazione).

diritto al voto per le persone con disabilità

COSA E'

E' un diritto regolato dalla legge 15 gennaio 1991, n. 15 "Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti", in base alla quale gli elettori non deambulanti iscritti in una sezione elettorale la cui sede non è accessibile tramite sedie a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione idonea del Comune. L'Ufficio elettorale del Municipio, anche tramite informazione telefonica, indica la sezione priva di barriere all'interno del Municipio stesso.

La "*sezione accessibile*" deve essere opportunamente segnalata, mediante affissione del simbolo, deve avere una cabina con un piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri. Alla persona deve essere "permesso" di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista.

COME e DOVE SI RICHIEDE

Occorre presentare un certificato medico rilasciato gratuitamente dalla ASL (vedi Certificati). Nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale le ASL devono assicurare la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio della certificazione sopra menzionata e dei certificati attestanti la necessità di accompagnamento.

La persona con gravi menomazioni irreversibili può chiedere al Comune di propria iscrizione che nella sua tessera elettorale sia annotato il suo **diritto al voto assistito**, tramite apposizione di un simbolo o codice; questo eviterà la presentazione di un certificato medico ad ogni consultazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione, chiamare il numero telefonico 060606.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

La persona con disabilità impossibilitata ad esercitare autonomamente il diritto di voto può essere accompagnato in cabina da persona di sua fiducia. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali e può esercitare la funzione di accompagnatore solo per una persona.

Il Comune deve organizzare servizi di trasporto pubblico per consentire il raggiungimento del seggio elettorale. Per le persone con disabilità che necessitano di trasporto è necessario telefonare all'ufficio elettorale almeno 2 giorni prima della consultazione per permettere l'organizzazione di mezzi di trasporto idonei.

Voto a domicilio

COSA E'

E' un diritto regolato dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 per gli elettori affetti da grave infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano,

che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tali elettori possono votare nel luogo in cui dimorano, che non è necessariamente quello dove hanno la residenza.

COME e DOVE SI RICHIEDE

Occorre far pervenire, entro 15 giorni prima della data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti:

- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui si dimora
- l'indirizzo completo dell'abitazione in cui si dimora
- copia della tessera elettorale
- un certificato medico rilasciato dalla ASL da cui risulti che l'infermità comporta una *"dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali , tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio"*.

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

Il voto viene raccolto, al domicilio, dal presidente dell'ufficio elettorale alla presenza di uno scrutatore del seggio e del segretario.

ESENZIONE TICKET PER INVALIDITA'

TICKET

I cittadini partecipano (ticket) alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché per altre prestazioni specialistiche, comprese la fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di € 36,15 per ricetta.

Tesserino Esenzione

E' un tesserino che dà diritto all'esenzione, *totale o parziale*, dal pagamento del ticket.

CHI HA DIRITTO

Esenzione Totale

Hanno diritto all'esenzione totale per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche:

- gli invalidi civili con invalidità \geq al 67%
- i ciechi
- i sordomuti
- gli invalidi per servizio, dalla 1° alla 5° categoria
- gli invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa \geq al 67%
- gli invalidi di guerra

Esenzione Parziale

Hanno diritto all'esenzione parziale, limitata alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia dalla quale sono affetti:

- i minori di 18 anni con indennità di frequenza o di accompagnamento
- gli invalidi per servizio, dalla 6° alla 8° categoria
- gli invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa \leq al 66%
- infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali

COME

Il tesserino di esenzione per invalidità è rilasciato a vista dietro presentazione della seguente documentazione:

- documento di riconoscimento valido
- codice fiscale
- documento di iscrizione al SSN
- verbale di invalidità, ovvero:
 - invalidi per servizio - decreto ministeriale in copia autentica (od originale in visione e fotocopia)
 - invalidi di guerra - modello 69 in copia autentica (od originale in visione e fotocopia)
 - invalidi civili - verbale di invalidità in copia autentica (od originale in visione e fotocopia)
 - infortunati sul lavoro - attestato INAIL in copia autentica (od originale in visione e fotocopia)

Nel caso in cui il diretto interessato sia impossibilitato a recarsi presso le strutture della ASL, può delegare persona di fiducia munita della seguente documentazione:

- delega scritta
- documenti di riconoscimento validi del delegato e del delegante

Nota bene

Se un cittadino ha ottenuto l'assistenza sanitaria temporanea (vedi **Assistenza sanitaria temporanea**), può chiedere alla ASL che la ha rilasciata anche il tesserino di esenzione ticket, la cui validità avrà la stessa durata dell'assistenza sanitaria, ovvero da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, eventualmente rinnovabile (ai sensi della nota R. L. prot. n. 99609/4A/09 del 5.08. 2005)

Validità del tesserino di esenzione per invalidità

durata illimitata (ai sensi della nota R.L. prot. n. 132801 del 4.12.2003) per:

- invalidi civili 100%
- ciechi civili
- sordomuti
- tutti i casi in cui la condizione di invalidità è permanente e non suscettibile di modificazione alcuna

10 anni:

- invalidità civile inferiore al 100%, salvo i casi considerati rivedibili e le eventuali modifiche della stessa invalidità notificate con nuovo verbale

per le invalidità rivedibili, la validità è limitata alla data di rivedibilità, essendo comunque prevista una proroga per 6 mesi, in attesa del nuovo verbale di invalidità, prorogabile di ulteriori 6 mesi

RINNOVO DEL TESSERINO

Il nuovo tesserino viene rilasciato "a vista" dietro presentazione del tesserino scaduto e della documentazione necessaria per il rilascio.

DOVE

Municipio di domicilio	Presidio	Telefono	Orario
XVII	Via S. Tommaso d'Aquino, 69	06 6835. 3506 . 3509	dal Lunedì al Sabato ore 8,30 - 12,30
XVIII	Via S. Evaristo, 167	06 6835. 4107	dal Lunedì al Sabato ore 8,30 - 12,30
	Via Boccea, 625	06 6835. 4553	Mercoledì ore 14,30 - 17,00 Sabato ore 10,00 - 12,00
XIX	Piazza S. Zaccaria Papa, 1	06 6835. 3420	dal Lunedì al Sabato ore 8,30 - 12,30
XX	Viale Tor di Quinto, 33/A	06 6835. 3553	dal Lunedì al Sabato ore 8,30 - 12,00

RICONOSCIMENTO

COSA E'

Accertamento di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

CHI HA DIRITTO

- Cittadini italiani residenti in Italia
- Cittadini stranieri di Paesi appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia per motivi di lavoro
- Cittadini regolarmente soggiornanti (per godere delle prestazioni economiche devono essere in possesso della Carta di Soggiorno-L. 388/2000, art. 80, comma 19)
- Apolidi e Rifugiati politici

Nota bene

Al momento della presentazione della domanda è opportuno chiedere anche il riconoscimento dell'invalidità civile per ottenere i benefici previsti.

COME SI RICHIEDE

La domanda deve essere redatta su appositi moduli, disponibili presso il Polo di Medicina Legale di Piazza S. Maria della Pietà, 5 – tel. 06/6835.2876 e presso l'Ufficio Invalidi Civili di Lungotevere della Vittoria, 3 – tel. 06/6835.3150, e presentata dal diretto interessato o da persona delegata, munita di delega scritta, documento di identità valido e fotocopia del documento di identità valido del richiedente.

Documentazione da presentare

- certificato rilasciato dal medico curante (prestazione a pagamento) attestante diagnosi e tipologia delle infermità invalidanti
- eventuale richiesta di visita a domicilio qualora le condizioni di salute del richiedente rendano impossibile la visita ambulatoriale
- se il soggetto è già stato riconosciuto invalido: fotocopia del verbale di invalidità

Nel caso di:

- *richiedente analfabeta*: la domanda sottoscritta con il segno di croce deve essere controfirmata da due testimoni
- *richiedente inabilitato*: la domanda deve essere firmata dall'interessato assistito dal curatore, il cui atto di nomina (in copia autenticata dall'autorità giudiziaria) deve essere allegato
- *richiedente minore di anni 18 o interdetto*: la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante, specificando la qualifica (legale rappresentante o tutore)

Al momento della presentazione della domanda gli operatori fissano la data d'invito a visita medica entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

LEGGE 80/2006

L'accertamento dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Ufficio Invalidi Civili della ASL RM E - Lungotevere della Vittoria, n. 3 , dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; tel. 06 6835.3150

VISITA

In occasione della visita effettuata dalla Commissione medica della ASL, integrata da un operatore sociale e da un esperto, dovrà essere presentata tutta la documentazione (accertamenti diagnostici specialistici, cartelle cliniche, relazioni specialistiche) utile a dimostrare la tipologia delle minorazioni e la riduzione della autonomia.

Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia.

VISITA DOMICILIARE

Qualora per motivi di natura sanitaria l'interessato non possa recarsi a visita, può chiedere alla Commissione di disporre una visita domiciliare presentando opportuna certificazione medica (che attesti l'intrasportabilità del paziente, sulla base della gravità clinica e del pregiudizio che può derivare al paziente stesso o agli altri).

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

La Commissione della ASL, conclusa la procedura relativa all'accertamento sanitario dell'handicap, trasmette il verbale di visita, completo della documentazione, all'INPS, che può, entro 60 giorni dalla ricezione, approvare il verbale o disporre la sospensione delle procedure e provvedere ad ulteriori accertamenti (visita diretta o tramite le commissioni ASL).

Il verbale relativo al riconoscimento dell'handicap viene inviato al domicilio del richiedente, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

RICORSO GIURISDIZIONALE

Può essere presentato contro la decisione dell'INPS entro 180 giorni dalla notifica della decisione, al Tribunale di Roma "Sezione Lavoro e Previdenza".

AGGRAVAMENTO

La domanda di aggravamento va presentata con le stesse modalità del riconoscimento, presentando anche:

- fotocopia del precedente verbale
- certificato rilasciato dal medico curante attestante le modificazioni del quadro clinico precedente

RIVEDIBILITA'

Nel caso in cui la Commissione giudichi la minorazione riscontrata suscettibile di

modificazioni nel tempo, fissa un termine alla cui scadenza l'interessato deve essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari.

Alla scadenza l'interessato verrà invitato a nuova visita, cui seguirà un nuovo verbale.

HANDICAP GRAVE (art. 3, comma 3)

La minorazione, singola o plurima, che riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione.

PERSONE CON SINDROME DI DOWN

La legge 289/2002 (Finanziaria 2003), art. 94, comma 3, ha stabilito che le persone con la Sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo (vedi **Dizionario**), sono dichiarate, dalle competenti commissioni o dal proprio medico di base (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) in situazione di gravità ed esentate da ulteriori visite e controlli.

Tale disposizione non interessa le procedure per l'accertamento dell'invalidità civile e non ha valore retroattivo.

Nota bene

L'esame del cariotipo non è sostituibile con una autocertificazione.

BENEFICI/DIRITTI PER IL PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92, art. 3, comma 1)

INTEGRAZIONE SCOLASTICA (vedi anche Scuola)

- Nelle scuole di ogni ordine e grado gli enti locali forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (DPR 616/77)
- Dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio (L. 104/92, art. 13, comma 1, b)
- Nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati (L. 104/92, art.13, comma 3)
- Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro per l'integrazione scolastica composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo personalizzato (L. 104/92, art.15)

DPCM 185/2006

Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le ASL dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Tali accertamenti sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap

(L. 104/92, art. 3, comma 1). Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità (L. 104/92, art. 3, comma 3). Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato. L'accertamento è propedeutico alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti. Successivamente viene redatto un profilo dinamico funzionale e formulato il piano educativo individualizzato (da definire entro il 30 luglio) e si elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità.

PROVE D'ESAME (scuola dell'obbligo, concorsi pubblici, corsi professionali)

La persona handicappata sostiene le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

PRECEDENZA NELL'ASSEGNAZIONE DI SEDE

La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi ($\geq 67\%$) o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 648/50, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e ha la precedenza in caso di trasferimento a domanda (L. 104/92, art. 21)

CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA

A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con disabilità motorie permanenti, le ASL contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, nella misura del 20% (L. 104/92, art. 27, comma 1) (vedi Contributo alla modifica degli strumenti di guida)

PARCHEGGIO

I Comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati (L. 104/92, art.28)

Per l'utilizzo di tali parcheggi è necessario apposito contrassegno (vedi Contrassegno auto).

LAVORO NOTTURNO

Non è obbligato a prestare lavoro notturno il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile (D.L. 151/2001, art. 53)

CONGEDI DAL LAVORO RETRIBUITI PER IL PORTATORE DI HANDICAP GRAVE

(L. 104/92, art. 3, comma 3)

- L.104/1992, art. 33
- L. 53/2000, art. 19 e 20
- L. 388/2000, art. 80
- D. L. 151/2001, art. 42
- L. 350/2003, art. 3

Possono usufruire dei benefici previsti dalle succitate norme:

- **I Genitori naturali o adottivi di soggetti portatori di handicap**

- le disposizioni riguardanti i genitori, si applicano anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto ovvero non svolga alcuna attività lavorativa: subordinata, commerciale, industriale, professionale
- i genitori non possono usufruire contemporaneamente dei benefici, ma alternativamente (ad esempio: 2gg il padre e 1gg la madre)
- in presenza nella stessa famiglia di più figli disabili i benefici "possono" cumularsi

- **I Lavoratori dipendenti** (da datori di lavoro pubblici o privati) **che assistono** parenti o affini fino al terzo grado **affetti da handicap** (sono esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici). I benefici sono applicabili anche al coniuge.

- **Gli affidatari di persone con handicap**

- **I Lavoratori portatori di handicap**

Per l'assistenza a figli maggiorenni, parenti o affini e affidati, l'applicazione dei benefici è possibile quando ricorrono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

1. assistenza sistematica/continuativa
2. assistenza prestata in via esclusiva
3. assenza di ricovero a tempo pieno (ovvero per 24h/24; sono esclusi i ricoveri in day hospital e in centri diurni)

Circolare INPS n. 90, del 23 Maggio 2007 :

1. l'assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della *sistematicità* e dell'*adeguatezza* rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità; i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (quando il tempo normalmente necessario per coprire la distanza fra l'abitazione o il luogo di lavoro del lavoratore e l'abitazione del disabile superi 1 ora), ma che, comunque, prestano al portatore di handicap un'assistenza sistematica ed adeguata, devono presentare il Programma di assistenza (nel Programma di assistenza annuale devono essere esplicitate le motivazioni della richiesta quali: visite mediche programmate in Italia e all'Estero, sostituzione programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare nell'assistenza, ecc.; eventuali emergenze non sono ammesse quale motivo di richiesta di permesso retribuito. Nel Programma di assistenza viene richiesto un piano mensile di utilizzo dei permessi. Il Programma va siglato con firma congiunta del lavoratore e del disabile assistito/tutore/'amministratore di sostegno). Sulla congruità del Programma di assistenza si pronuncia il

- responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente
2. si ha diritto ai permessi retribuiti anche in caso di presenza nell'ambito del nucleo familiare di conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario; il requisito dell'esclusività non deve coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "non profit", a personale badante;
 3. fa eccezione, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, il ricovero della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore.

Figli Minori

I genitori, naturali o adottivi, di minore con handicap grave, possono usufruire, a richiesta, di congedi retribuiti per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, dal momento in cui il figlio è riconosciuto portatore di handicap, entro 60 giorni dalla richiesta.

Detti permessi possono essere fruiti anche da un fratello/sorella, purché convivente, se i genitori non sono più in vita.

Figli Minori di 3 anni

I genitori, naturali o adottivi, di minore con handicap grave, hanno diritto, a richiesta, al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro o in alternativa a due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Figli Maggiori di 3 anni e Minori di anni 18

Dopo il compimento del terzo anno di età del bambino, i genitori, naturali o adottivi, di minore con handicap grave, hanno diritto, a richiesta, a tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno.

In luogo dei tre giorni di permesso i genitori possono chiedere il corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili.

La fruizione parziale dei giorni o delle ore non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.

I permessi sono computati nell'anzianità di servizio e non riducono le ferie.

Figli Maggiori di 18 anni

Al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap grave, i genitori hanno diritto, a richiesta, a tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno.

In luogo dei tre giorni di permesso i genitori possono chiedere il corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili.

La fruizione parziale dei giorni non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.

I permessi sono computati nell'anzianità di servizio e non riducono le ferie.

Il genitore che assiste con continuità un figlio con handicap grave

- ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio⁽¹⁾
- non può essere trasferito senza il suo consenso presso altra sede

Il familiare lavoratore dipendente (con rapporto di lavoro pubblico o privato) che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado (vedi Dizionario), ha diritto, a richiesta, a tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pieno.

In luogo dei tre giorni di permesso il lavoratore può chiedere il corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili.

La fruizione parziale dei giorni non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.

I permessi sono computati nell'anzianità di servizio e non riducono le ferie.

Il familiare lavoratore dipendente (con rapporto di lavoro pubblico o privato) che assiste con continuità un parente o affine entro il terzo grado, con handicap grave:

- ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio⁽¹⁾
- non può essere trasferito senza il suo consenso presso altra sede
- non è obbligato a prestare lavoro notturno.

Lavoratore con handicap grave

Il lavoratore con handicap grave può usufruire, a richiesta, alternativamente di tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, o di due ore di permesso giornaliero retribuito, nel caso in cui l'orario di lavoro sia pari o superiore a 6 ore giornaliere (un'ora se l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore)

- ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio⁽¹⁾
- non può essere trasferito senza il suo consenso presso altra sede.

❖ nel caso di lavoratore a part-time verticale

il permesso giornaliero si applica ad ogni giorno di servizio prestato

il permesso mensile è ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate

❖ nel caso di lavoratore a part-time orizzontale

il permesso giornaliero è ridotto in proporzione alle ore lavorate

il permesso mensile è intero

(1) il diritto presuppone l'esistenza di un posto vacante nell'organico della sede in cui si intende essere assegnati o rimanere.

INVALIDITA' CIVILE

RICONOSCIMENTO

COSA E'

Accertamento di uno stato invalidante, non dipendente da causa di servizio, lavoro o guerra, in base al quale l'interessato può ottenere benefici economici e/o socio-sanitari.

CHI HA DIRITTO

- Cittadini italiani residenti in Italia
- Cittadini stranieri di Paesi appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia per motivi di lavoro
- Cittadini regolarmente soggiornanti (per godere delle prestazioni economiche devono essere in possesso della Carta di Soggiorno-L. 388/2000, art. 80, comma 19)
- Apolidi e Rifugiati politici

Per avere diritto al riconoscimento i soggetti devono essere affetti da minorazioni congenite o acquisite (ad esclusione della cecità e del sordomutismo), non dipendenti da guerra, infortunio sul lavoro o servizio e

- se minori di 18 anni o di età superiore a 65 anni (D.Lgs 509/88), con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni propri della loro età
- se di età compresa tra 18 e 65 anni, con una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (ovvero \geq al 34%)

Nota bene

Al momento della presentazione della domanda è opportuno chiedere anche il riconoscimento dell'Handicap per ottenere i benefici previsti dalla Legge 104/92.

COME SI RICHIEDE

La domanda deve essere redatta su appositi moduli, disponibili presso il Polo di Medicina Legale di Piazza S. Maria della Pietà, 5 – tel. 06/6835.2876 e presso l'Ufficio Invalidi Civili di Lungotevere della Vittoria, 3 – tel. 06/6835.3150, e presentata dal diretto interessato o da persona delegata, munita di delega scritta, documento di identità valido e fotocopia del documento di identità valido del richiedente.

Documentazione da presentare

- certificato rilasciato dal medico curante (prestazione a pagamento) attestante diagnosi e tipologia delle infermità invalidanti

Per i minori ipoacusici

- certificato medico attestante una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore (nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz)

Nel caso in cui si richieda anche l'indennità di accompagnamento

- il certificato rilasciato dal medico curante (prestazione a pagamento) attestante diagnosi e tipologia delle infermità invalidanti dovrà contenere anche la dicitura "*Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un*

accompagnatore" o "Persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"

Nel caso di:

- *richiedente analfabeta*: la domanda sottoscritta con il segno di croce deve essere controfirmata da due testimoni
- *richiedente inabilitato*: la domanda deve essere firmata dall'interessato assistito dal curatore, il cui atto di nomina (in copia autenticata dall'autorità giudiziaria) deve essere allegato
- *richiedente minore di anni 18 o interdetto*: la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante, specificando la qualifica (legale rappresentante o tutore)

Al momento della presentazione della domanda gli operatori fissano la data d'invito a visita medica entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

LEGGE 80/2006

L'accertamento dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Ufficio Invalidi Civili della ASL RM E - Lungotevere della Vittoria, n. 3 , dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; tel. 06 6835.3150

VISITA MEDICA

In occasione della visita medica, effettuata dalla Commissione medica della ASL, dovrà essere presentata tutta la documentazione (accertamenti diagnostici specialistici, cartelle cliniche, relazioni specialistiche) utile a dimostrare la diagnosi e la tipologia delle infermità invalidanti, rilasciata da strutture pubbliche o private.

Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia.

Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita tabella approvata con D.M.S. 5 febbraio 1992.

VISITA DOMICILIARE

Qualora per motivi di natura sanitaria l'interessato non possa recarsi a visita, può chiedere alla Commissione di disporre una visita domiciliare presentando opportuna certificazione medica (che attesti l'intrasportabilità del paziente, sulla base della gravità clinica e del pregiudizio che può derivare al paziente stesso o agli altri).

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

La Commissione medica ASL, conclusa la procedura relativa all'accertamento sanitario dell'invalidità, trasmette il verbale di visita, completo della documentazione, all'INPS, che può entro 60 giorni dalla ricezione, approvare il verbale o disporre la sospensione delle procedure e provvedere ad ulteriori accertamenti (visita diretta o tramite le commissioni ASL).

Il verbale di invalidità viene inviato al domicilio del richiedente, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se il grado di invalidità dà diritto a provvidenze economiche, la sede INPS territorialmente competente, verificata la regolarità della documentazione (ivi compresa l'autocertificazione*), provvederà alla concessione o al diniego delle stesse. Il tempo massimo per l'espletamento della procedura è di 180 giorni, prorogabili di altri 60 per acquisizione di ulteriori elementi valutativi.

*contestualmente al verbale viene inviato al domicilio dell'interessato un modulo di autocertificazione che lo stesso dovrà compilare ed inviare all'INPS territorialmente competente.

Se l'esito della domanda è favorevole l'INPS territorialmente competente provvede al pagamento dei benefici economici attraverso l'Ufficio Postale (riscossione allo sportello o accredito sul conto corrente postale) oppure mediante accredito sul conto corrente bancario.

DECORRENZA BENEFICI ECONOMICI

I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda alla ASL oppure dalla data indicata dalla Commissione sul verbale.

Sugli importi dovuti sono corrisposti gli interessi legali secondo la normativa vigente.

RICORSO GIURISDIZIONALE

Può essere presentato contro la decisione dell'INPS, entro 180 giorni dalla notifica della decisione, al Tribunale di Roma "Sezione Lavoro e Previdenza"

AGGRAVAMENTO

La domanda di aggravamento va presentata con le stesse modalità del riconoscimento, presentando anche:

- fotocopia del precedente verbale di invalidità
- certificato rilasciato dal medico curante attestante le modificazioni del quadro clinico precedente

Può essere presentata, in caso di ricorso, dopo che siano trascorsi 180 giorni senza alcuna comunicazione da parte dell'INPS (silenzio-rifiuto).

CONFERMA DELLO STATO INVALIDANTE AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ'

La domanda deve essere presentata, al compimento della maggiore età, con le stesse modalità del riconoscimento, presentando anche la fotocopia del precedente verbale di invalidità.

QUANTIFICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ'

Per le pratiche già definite dall'ufficio del medico provinciale con dicitura sup. 1/3 o sup. 2/3. La domanda va presentata con le stesse modalità del riconoscimento, presentando anche la fotocopia del precedente verbale di invalidità.

RIVEDIBILITA'

Nel caso in cui la Commissione giudichi la minorazione riscontrata suscettibile di modificazioni nel tempo, fissa un termine alla cui scadenza l'interessato deve essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari.

Alla scadenza l'interessato viene invitato a nuova visita.

Se da questa risulta che le minorazioni sono inferiori a quelle riscontrate all'epoca della precedente visita, ne conseguirà un nuovo verbale con una percentuale di invalidità inferiore alla precedente.

EREDI

- se il decesso è avvenuto successivamente al riconoscimento dell'invalidità, gli eredi hanno diritto alle quote delle provvidenze economiche maturate alla data del decesso e non riscosse.
- se il decesso è avvenuto prima del riconoscimento dell'invalidità, gli eredi possono chiedere l'accertamento. Le commissioni procedono, esclusivamente, in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o accreditate, in data antecedente il decesso, e tale da consentire la formulazione di un'esatta diagnosi.

SMARRIMENTO DEL VERBALE DI INVALIDITA'

In caso di smarrimento è necessario:

- fare denuncia di smarrimento o furto presso la Polizia o i Carabinieri
- richiedere copia del verbale all'Ufficio Invalidi che ha svolto la visita per l'accertamento dell'invalidità, allegando la denuncia di smarrimento

BENEFICI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE

INVALIDI CIVILI 100%, con impossibilità a deambulare senza accompagnatore o a compiere gli atti della vita quotidiana e ciechi minori pluriminorati

◆ **Indennità di accompagnamento**(L. 18/80; L. 508/88)

€ 457,66 mensili per 12 mensilità

L'indennità è:

- indipendente dall'età e dal reddito personale
- compatibile con la pensione di invalidità
- compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma
- compatibile con il possesso della patente di guida
- incompatibile con il ricovero presso istituti con retta a carico del SSN
- incompatibile con analoghe indennità concesse per cause di guerra, lavoro o servizio

INVALIDI CIVILI 100%

◆ **Pensione di invalidità** (L. 118/71; L. 509/88)

€ 242,84 mensili per 13 mensilità

La pensione è:

- dipendente dall'età: dai 18 ai 65 anni

- dipendente dal reddito personale: fino ad un reddito personale di € 14.256,92 (per l'anno 2007)
- compatibile con l'indennità di accompagnamento
- compatibile con le pensioni dirette di invalidità

Dopo il 65mo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale

- ◆ Prestazioni di **Assistenza protesica e Riabilitativa** legate allo stato di invalidità
- ◆ **Esenzione totale dal ticket** previsto per le prestazioni specialistiche (comprese la fisiochinesiterapia e le cure termali), di diagnostica strumentale e di laboratorio
- ◆ Esonero tasse scolastiche e universitarie
- ◆ 2 mesi di contributi figurativi, per ogni anno di lavoro, in amministrazioni pubbliche, aziende private e cooperative, per un massimo di 5 anni (L. 388/2000, art. 80, comma 3)

INVALIDI CIVILI con riduzione della capacità lavorativa *dal 74% al 99%*

- ◆ Prestazioni di **Assistenza protesica e Riabilitativa** legate allo stato di invalidità
- ◆ **Esenzione totale dal ticket** previsto per le prestazioni specialistiche (comprese la fisiochinesiterapia e le cure termali), di diagnostica strumentale e di laboratorio
- ◆ Iscrizione nelle apposite liste per il collocamento mirato delle persone disabili (L. 68/99)
- ◆ Esonero tasse scolastiche e universitarie
- ◆ 2 mesi di contributi figurativi, per ogni anno di lavoro, in amministrazioni pubbliche, aziende private e cooperative, per un massimo di 5 anni (L. 388/2000, art. 80, comma 3)

se disoccupati, anche:

- ◆ **Assegno di assistenza** (L. 118/71)
€ 242,84 mensili per 13 mensilità

L'assegno è:

- dipendente dall'età: dai 18 ai 65 anni
- dipendente dal reddito personale: fino ad un reddito personale di € 4.171,44 (per l'anno 2007)
- dipendente dall'iscrizione nelle apposite liste per il collocamento mirato delle persone disabili (L. 68/99)
- incompatibile con altri trattamenti previdenziali o di invalidità

Dopo il 65mo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale

INVALIDI CIVILI con riduzione della capacità lavorativa *dal 67% al 73%*

- ◆ Prestazioni di **Assistenza protesica e Riabilitativa** legate allo stato di invalidità
- ◆ **Esenzione totale dal ticket** previsto per le prestazioni specialistiche (comprese la fisiochinesiterapia e le cure termali), di diagnostica strumentale e di laboratorio
- ◆ Iscrizione nelle apposite liste per il collocamento mirato delle persone disabili (L. 68/99)
- ◆ Esonero tasse scolastiche e universitarie

INVALIDI CIVILI con riduzione della capacità lavorativa *dal 46% al 66%*

- ◆ Prestazioni di **Assistenza protesica e Riabilitativa** legate allo stato di invalidità
- ◆ Iscrizione nelle apposite liste per il collocamento mirato delle persone disabili (L. 68/99)

INVALIDI CIVILI con riduzione della capacità lavorativa **dal 34% al 45%**

- ◆ Prestazioni di **Assistenza protesica e Riabilitativa** legate allo stato di invalidità

INVALIDI MINORI DI 18 ANNI con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e minori ipoacusici con perdita uditiva superiore a 60 decibel

- ◆ **Indennità di frequenza** (L. 289/90)

€ 242,84 mensili, limitatamente ai mesi di frequenza a: corsi di formazione professionale, cicli riabilitativi, scuola (di ogni ordine e grado, compreso l'asilo nido)

L'indennità è:

- dipendente dall'età: minori di 18 anni
- dipendente dal reddito personale: fino ad un reddito personale di € 4.171,44 (per l'anno 2007)
- incompatibile con qualsiasi forma di ricovero, indennità di accompagnamento, indennità di comunicazione, speciale indennità per ciechi civili parziali
- ◆ Esenzione dal ticket limitata alle prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio correlate alla patologia da cui sono affetti

INVALIDI DI GUERRA

Ai fini delle agevolazioni fiscali sono considerati disabili anche i *grandi invalidi di guerra e le persone ad esse equiparate*.

Per gli invalidi di guerra e gli invalidi civili per fatti di guerra sono previsti contributi annuali per l'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica (L. R. 18/1999)

CHI HA DIRITTO

Invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra

QUALI CONTRIBUTI SONO EROGATI

Assistenza alimentare

per malattia tubercolare, mentale ed insufficienza renale cronica:

- grandi invalidi (nell'anno 2005 contributo di € 12.00 giornalieri)
- altri invalidi (nell'anno 2005 contributo di € 7.00 giornalieri)

Usura indumenti

Contributo annuale. Nell'anno 2005 da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 100.00, secondo il tipo di mutilazione

COME e DOVE SI RICHIEDONO

Per i cittadini residenti nella ASL RM E, su modulo distribuito presso gli sportelli dell'Assistenza Protesica (vedi Assistenza protesica)

Alla domanda deve essere allegata copia del modello 69.

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

Successivamente alla presentazione della domanda, la ASL comunicherà all'interessato, a mezzo lettera, le modalità per la riscossione.

Tessera COTRAL

I grandi invalidi di guerra possono avere una tessera che dà loro diritto a viaggiare gratuitamente.

Per informazioni telefonare al Numero Verde 800 150 008

GRANDI INVALIDI (L. 288/02)

I grandi invalidi di guerra e per servizio hanno diritto ad un accompagnatore militare o in servizio civile.

Qualora gli enti preposti non siano in grado entro 60 giorni di attivare tale intervento i grandi invalidi hanno diritto ad un assegno sostitutivo mensile di € 878,00 per 12 mensilità.

L. 68/99 – Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili

COSA E'

Accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 68/99.

CHI HA DIRITTO A CHIEDERE L'ACCERTAMENTO

- persone in età lavorativa (uomini: 15-65 anni, donne: 15-59 anni) con un'invalidità \geq al 46%
- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità \geq al 34%
- persone non vedenti (cecità assoluta o residuo visivo non superiore ad 1/20 ad entrambi gli occhi, con correzione) o sordomute
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio dalla 1° alla 8° categoria

Nota bene

Al momento della presentazione della domanda è opportuno chiedere anche il riconoscimento dell'handicap.

COME CHIEDERE L'ACCERTAMENTO

La domanda deve essere redatta su appositi moduli, disponibili presso il Polo di Medicina Legale di Piazza S. Maria della Pietà, 5 – tel. 06/6835.2876 e presso l'Ufficio Invalidi Civili di Lungotevere della Vittoria, 3 – tel. 06/6835.3150, e presentata dal diretto interessato o da persona delegata, munita di delega scritta, documento di identità valido e fotocopia del documento di identità valido del richiedente.

Documentazione da presentare

- certificato rilasciato dal medico curante (prestazione a pagamento) attestante diagnosi e tipologia delle infermità invalidanti
- fotocopia del verbale di invalidità

All'atto della presentazione della domanda gli operatori addetti fissano la data d'invito a visita medica.

La Commissione, sulla base della documentazione presentata dall'interessato e del colloquio con lo stesso, redige un "profilo socio-lavorativo", ove vengono annotate le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, ai fini del "*collocamento mirato*", ovvero nel posto più adatto, in relazione alla specificità del singolo individuo, e formula una relazione conclusiva che riassume la diagnosi delle minorazioni, le disabilità che ne conseguono e la definizione della capacità globale attuale e potenziale del disabile.

Le persone appartenenti alle categorie di cui trattasi che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui trattasi (art. 3) nella misura indicata dalla presente normativa.

Ai fini del "*collocamento mirato*", qualora si renda necessaria una adeguata riqualificazione professionale, le Regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L. 68/99 sono abrogate, salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Ufficio Invalidi Civili della ASL RM E - Lungotevere della Vittoria, n. 3 , dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; tel. 06 6835.3150

VISITA

In occasione della visita effettuata dalla Commissione medica della ASL, integrata da un operatore sociale e da un esperto, dovrà essere presentata tutta la documentazione (accertamenti diagnostici specialistici, cartelle cliniche, relazioni specialistiche) utile a dimostrare la tipologia delle minorazioni e la riduzione della autonomia.

Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia.

MUNICIPI DELLA ASL RM E

Roma 17

Servizi anagrafici

Circ.ne Trionfale, 19 tel. 06 696171

Servizio sociale

Circ.ne Trionfale, 19 tel. 06 6961.7633/4 06 6941.7644

Roma 18

Servizi anagrafici

Via Aurelia, 475 tel. 06 696181

Servizio sociale

Via Adriano I, 4 tel. 06 6604.0763

Roma 19

Servizi anagrafici

Via Mattia Battistini, 464 - tel. 06 696191

Servizio sociale

Via Mattia Battistini, 464 - tel. 06 6961.9646 06 6961.9642

Roma 20

Servizi anagrafici

Via C. Poma, 9 - tel. 06 696201

Servizio sociale

Via Cassia, 472 - tel. 06 3311.1704 06 3350.977

Per informazioni Comune di Roma, tel. 06 06 06

Sala Operativa Sociale 800 440 022 (24/24 ore)

NUMERI UTILI

Centro Antiveleno Policlinico Gemelli 06 / 3054343 Policlinico Umberto I 06 / 490663	Centro Informazione Documentazione Handicap (C.I.D.Ha.) 06 / 2382210
Centro Unificato Prenotazioni Regione Lazio 80 33 33	Comune di Roma 06 06 06 Sala Operativa Sociale 800 440 022 tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24
Emergenza Medica 118	Fisco 848 800 444
GUARDIA MEDICA 06 / 57 06 00 Tutti i giorni dalle ore 20,00 alle ore 8,00 Il sabato e i prefestivi anche dalle ore 10,00 alle ore 20,00 La domenica e i festivi anche dalle ore 8,00 alle ore 20,00	INPS Call Center 16464 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00
METREBUS 800 431 784	Municipio 17 06 696 17 333/4
Municipio 18 06 696 18 333/4	Municipio 19 06 696 19 302
Municipio 20 06 696 20 335	Provincia di Roma 800 914 536
STA 800 154 451	URP Regione Lazio 800 012 283

PARCHEGGIO RISERVATO

COSA E'

I disabili in possesso del "Contrassegno auto" possono richiedere la concessione di un parcheggio speciale riservato, sotto casa o nei pressi del posto di lavoro, la cui concessione è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità della viabilità e dell'ubicazione (valutata dall'autorità competente) e alla mancanza di un parcheggio privato.

Il parcheggio può essere di due tipi:

- **generico**
consente di parcheggiare nel posto riservato per il tempo necessario a far salire o scendere l'invalido dal veicolo (sosta consentita fino ad un massimo di due ore)
- **personalizzato**
consente all'invalido (Handicap grave, L. 104/92, art. 3, comma 3) di parcheggiare nel posto a lui assegnato in via esclusiva. Nel cartello predisposto dal Municipio è riportato il numero di targa del veicolo utilizzato dal disabile, onde consentire l'utilizzo esclusivo di quel posto macchina.

COME e DOVE SI RICHIEDE

La domanda per la concessione del parcheggio riservato va inviata al Comando di Zona della Polizia Municipale, presso il Municipio di residenza. E' necessario che l'interessato non disponga di un altro posto macchina adeguatamente accessibile.

La domanda può essere presentata anche da persona delegata, munita di delega scritta, documento di identità valido e fotocopia del documento di identità valido del richiedente.

La domanda può essere presentata anche da Uffici e Società, pubblici o privati, che ricevono utenti disabili. Alla domanda occorre allegare lo statuto della società.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

parcheggio generico

- domanda in carta da bollo
- fotocopia del "Contrassegno auto"
- certificato rilasciato dalla Medicina Legale (vedi Certificati)

parcheggio personalizzato

- domanda in carta da bollo
- fotocopia del "Contrassegno auto"
- fotocopia del Verbale di accertamento dell'Handicap (L. 104/92, art. 3, comma 3)
- fotocopia della patente di guida
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo

E' prevista una deroga dal possesso della patente speciale per:

- i minorenni con disabilità grave
- per chi è nelle condizioni previste dalla legge 104/92, ma non ha la patente speciale

e in tal caso il posto riservato è richiesto dai genitori o dai tutori.

Inoltre una commissione, composta da esperti e funzionari e costituita presso il Consigliere Delegato alle Politiche dell'Handicap, valuterà se concedere il posto riservato "nei casi di particolare rilevanza sociale".

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

CHI HA DIRITTO

I figli riconosciuti "inabili al lavoro" hanno diritto, al momento del decesso del genitore, alla pensione di reversibilità, senza limiti di età, purché fiscalmente a carico del genitore e con esso conviventi.

A CHI e COME SI RICHIEDE

Per ottenere la pensione è necessario presentare domanda all'ente al quale il genitore era iscritto e che il figlio non abbia un reddito personale superiore a quello previsto per l'erogazione della pensione di invalidità.

PROVVIDENZE ECONOMICHE

Importi per l'anno 2007 – Circolare INPS n. 4 del 4/01/07

ASSEGNO DI ASSISTENZA (L. 118/71)

€ 242,84 mensili per 13 mensilità

L'assegno è:

- dipendente dall'età: dai 18 ai 65 anni
- dipendente dal reddito personale: fino ad un reddito personale di € 4.171,44
- dipendente dall'iscrizione nelle apposite liste per il collocamento mirato delle persone disabili (L. 68/99)
- incompatibile con altri trattamenti previdenziali o di invalidità

Dopo il 65mo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO (L. 18/80; L. 508/88)

€ 457,66 mensili per 12 mensilità

L'indennità è:

- indipendente dall'età e dal reddito personale
- compatibile con la pensione di invalidità
- compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma
- compatibile con il possesso della patente di guida
- incompatibile con il ricovero presso istituti con retta a carico del SSN
- incompatibile con analoghe indennità concesse per cause di guerra, lavoro o servizio

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CIECHI (L. 18/80; L. 508/88)

€ 710,32 mensili per 12 mensilità (ciechi assoluti, ricoverati e non)

L'indennità è:

- indipendente dall'età e dal reddito personale
- compatibile con la pensione per i ciechi
- compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma
- incompatibile con analoghe indennità concesse per cause di guerra, lavoro o servizio

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE PER I SORDOMUTI (L. 508/88)

€ 229,14 mensili per 12 mensilità

L'indennità è:

- indipendente dall'età e dal reddito personale
- compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma
- incompatibile con l'indennità di frequenza

INDENNITA' DI FREQUENZA (L. 289/90)

€ 242,84 mensili, limitatamente ai mesi di frequenza a: corsi di formazione professionale, cicli riabilitativi, scuola (di ogni ordine e grado, compreso l'asilo nido)

L'indennità è:

- dipendente dall'età: minori di 18 anni
- dipendente dal reddito personale: fino ad un reddito personale di € 4.171,44
- incompatibile con qualsiasi forma di ricovero, indennità di accompagnamento, indennità di comunicazione, speciale indennità per ciechi civili parziali

INDENNITA' SPECIALE PER I CIECHI PARZIALI (L. 508/88)

€ 168,70 mensili per 12 mensilità

L'indennità è:

- indipendente dall'età e dal reddito personale
- compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma
- compatibile con la pensione
- incompatibile con l'indennità di frequenza o con analoghe indennità concesse per cause di guerra, lavoro o servizio

PENSIONE DI INVALIDITA' (L. 118/71; L. 509/88)

€ 242,84 mensili per 13 mensilità

La pensione è:

- dipendente dall'età: dai 18 ai 65 anni
- dipendente dal reddito personale: fino ad un reddito personale di € 14.256,92
- compatibile con l'indennità di accompagnamento
- compatibile con le pensioni dirette di invalidità

Dopo il 65mo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale

PENSIONE PER I CIECHI ASSOLUTI (L. 382/70; L. 508/88)

€ 262,62 mensili per 13 mensilità (non ricoverati in istituto)

€ 242,84 mensili per 13 mensilità (ricoverati in istituto)

L'assegno è:

- corrisposto dal 18mo anno di età
- dipendente dal reddito personale: fino ad un reddito personale di € 14.256,92
- compatibile con l'indennità di accompagnamento

PENSIONE PER I CIECHI PARZIALI (L. 382/70; L. 508/88)

€ 242,84 mensili per 13 mensilità

L'assegno è:

- corrisposto dal 18mo anno di età
- dipendente dal reddito personale: fino ad un reddito personale di € 14.256,92
- compatibile con l'indennità speciale

LAVORATORI CON DREPANOCITOSI O TALASSEMIA MAJOR (L. 448/01)

(con anzianità contributiva superiore a 520 settimane)

€ 436,14 mensili per 12 mensilità

L'assegno è:

- indipendente dal reddito personale
- compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma

GRANDI INVALIDI (L. 288/02)

I grandi invalidi di guerra e per servizio hanno diritto ad un accompagnatore militare o in servizio civile.

Qualora gli enti preposti non siano in grado entro 60 giorni di attivare tale intervento i grandi invalidi hanno diritto ad un assegno sostitutivo mensile di € 878,00 per 12 mensilità.

Nota bene

Gli importi sono rivalutati annualmente

per anziani e disabili

COSA SONO

Le RSA sono strutture sanitarie di ospitalità per cittadini:

- **anziani**, non assistibili a domicilio, con temporanea, totale o prevalente limitazione della propria autosufficienza per patologie cronicodegenerative che necessitano di prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale
- **disabili**, ovvero persone adulte portatrici di disabilità funzionale in condizioni di notevole dipendenza, anche affette da malattie croniche

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

- assistenza infermieristica 24/24 ore
- prestazioni di medicina generale, a cura del proprio medico di famiglia
- prestazioni di riabilitazione
- assistenza C.A.D. per prestazioni specialistiche
- assistenza nelle attività della vita quotidiana
- attività occupazionale e di socializzazione
- prestazioni sociali e di tipo alberghiero

CHI PUO' ACCEDERE

I cittadini anziani e disabili (come sopra definiti)

COME SI VIENE AMMESSI

Residenti nella ASL RM E

Domanda redatta su apposito modulo disponibile presso i nuclei di accoglienza (vedi tabella), presentata presso nuclei di accoglienza (da parente, vicino, etc), corredata dai seguenti documenti:

- proposta del medico di medicina generale o della struttura ospedaliera o dei servizi territoriali della ASL
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido dell'interessato
- fotocopia del documento di iscrizione al S.S.N. dell'interessato

Le domande sono esaminate da apposita Unità Valutativa Territoriale che effettua la visita presso il domicilio dell'interessato o presso il reparto di degenza (se la struttura è ubicata nel territorio aziendale).

Non Residenti nella ASL RM E

domanda redatta su apposito modulo disponibile presso i nuclei di accoglienza (vedi tabella), presentata presso il competente settore della ASL* o inviata via fax al n. 06/6835.2941, corredata dai seguenti documenti:

- nulla osta rilasciato dalla ASL di residenza
- valutazione della Unità Valutativa Territoriale competente
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido
- fotocopia del documento di iscrizione al S.S.N.

A seguito di valutazione favorevole il competente settore della ASL*, acquisita l'intera documentazione, effettua l'inserimento diretto nella lista di attesa delle RSA della ASL.

Criteri delle liste di attesa

Le liste di attesa, pubbliche e visionabili presso il competente settore della ASL*, nel rispetto della normativa in tema di privacy, sono gestite con le seguenti modalità:

1. lista di attesa unica per tutte le strutture presenti sul territorio della ASL RM E, per i residenti della ASL RM E, con possibilità di scegliere una sola struttura escludendo le altre
2. lista di attesa unica per tutte le strutture presenti sul territorio della ASL RM E per i non residenti nella ASL RM E

E' possibile, per i residenti nella ASL RM E, previo nulla osta della ASL e valutazione della Unità Valutativa Territoriale, avanzare domanda presso altre ASL.

AMMISSIONE IN RSA

Quando si rende disponibile un posto presso una RSA, l'utente o il familiare vengono avvertiti con telegramma. Se l'utente è ricoverato, la comunicazione viene inviata alla direzione sanitaria della struttura ospedaliera e contestualmente al familiare.

Ritirata l'impegnativa presso la ASL* l'ingresso deve avvenire di norma entro 48 ore dall'invio del telegramma, pena la decadenza dal diritto acquisito ed esclusione dalla lista di attesa (salvo casi eccezionali, per motivi sanitari).

OSPITALITA'

Le prestazioni prevedono per il cittadino una quota di partecipazione per i servizi di carattere alberghiero.

In caso di comprovata impossibilità dell'utente, che viene individuata dal servizio sociale del Comune/Municipio, a contribuire, in tutto o in parte, al pagamento della quota, interviene il Comune/Municipio territorialmente competente.

I cittadini titolari di assegno di accompagnamento conservano l'indennità economica durante la permanenza in RSA, con l'obbligo di versare la quota di partecipazione.

*Piazza S. Maria della Pietà, 5 – Padiglione II – 1° piano

- Rilascio di nulla osta ed inserimento in lista di attesa
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; tel. 06/6835.2808
fax 06/6835.2941
- Autorizzazione ad ospitalità in RSA
da lunedì a sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; tel. 06/6835.2808
fax 06/6835.2941

NUCLEI DI ACCOGLIENZA

Municipio di residenza	Presidio	Telefono	Orario al pubblico per accettazione domande
XVII e XVIII	CAD Viale di Valle Aurelia, 115/A	06 / 3972.4652 /4654 fax /4850	Lunedì e Mercoledì ore 8,30 - 12,00 Giovedì ore 14,30 - 16,30
XIX	CAD Piazza S. M. della Pietà, 5	06 / 6835. 2965 /2822 /2875 /2852 /2853 fax /2821	Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 8,30 - 11,30 Martedì ore 14,30 - 16,30
XX	CAD Viale Tor di Quinto, 33/A	06 / 6835.3569 fax /3575	Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 8,30 - 11,30 Giovedì ore 14,30 - 16,30

RSA – ASL RM E

struttura	indirizzo	posti	telefono
Villa Verde	Via Torvecchia, 250	60	06 / 3012892
Villa Chiara	Via Torvecchia, 578	70	06 / 6146441
Don Orione	Via della Camilluccia, 112	60	06355291
Santa Lucia dei Fontanili	Via Valle dei Fontanili, 211	80	06 / 6111901
Ancelle Francescane del Buon Pastore	Via di Vallelunga, 8	100	06 / 61521965
Villa Monica	Via del Labaro, 121	60	06 / 33610024
Eugenio Morelli	Via Aurelia, 287	40	06 / 632294

COSA SONO

Sono strutture che funzionano in modo permanente, per tutto l'anno, nell'arco delle 24 ore.

Oltre a queste strutture ne esistono alcune che funzionano solo nel fine settimana o per ospitalità temporanee.

Sono accreditate e, a volte, finanziate dal Dipartimento V del Comune di Roma .

CHI HA DIRITTO

Le persone adulte con disabilità (di cui alla L. 104/92) affette da minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, che non necessitano di assistenza sanitaria di tipo continuativo.

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE

Comunità alloggio

E' una struttura residenziale avente la tipologia edilizia della casa di civile abitazione, nel cui contesto sono riservati ad ogni ospite uno spazio personale e spazi comuni per la vita di relazione. Si ricorre a queste strutture quando non sia più praticabile l'ambiente familiare di appartenenza o quando sia utile o necessaria una vita più autonoma. I destinatari sono persone adulte con disabilità che abbiano una discreta o parziale autonomia e autosufficienza.

Residenze protette

Sono strutture residenziali ad alta intensità assistenziale, per persone non autosufficienti e/o non autonome.

COME SI ACCEDE

E' necessario presentare una domanda in carta semplice di inserimento in una struttura residenziale al Comune di Roma Dipartimento V - Area Solidarietà, Via Merulana, 123 - 00185.

Il competente servizio della ASL dovrà inoltrare una relazione dettagliata sulle condizioni del richiedente, indicando la tipologia di struttura più adeguata alle sue condizioni.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Accoglienza nelle 24 ore con attività socioeducative in sintonia con il progetto riabilitativo individuale per ciascun ospite e con il gruppo intero degli ospiti stessi.

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Inserimenti provvisori per situazioni di emergenza o di ospitalità programmata provvisoria.

ASSISTENZA RIABILITATIVA DOMICILIARE

CHI HA DIRITTO

Cittadini residenti o temporaneamente domiciliati nel territorio della ASL RM/E, non autosufficienti in modo totale o parziale, permanente o temporaneo, tale da rendere difficile o impossibile l'accesso alle strutture ambulatoriali.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Visite specialistiche fisiatriche domiciliari, per prescrizione di trattamenti riabilitativi, di presidi o ausili.

Trattamenti riabilitativi domiciliari, a seguito di visita fisiatrica domiciliare.

COME SI RICHIEDE

Prescrizione

La richiesta di visita fisiatrica domiciliare o di trattamento riabilitativo domiciliare deve essere redatta dal medico curante o da medico specialista del SSN.

Accettazione

L'impegnativa completa di diagnosi deve essere presentata da un familiare o da un conoscente in grado di fornire notizie sul paziente presso uno dei quattro sportelli di accoglienza riabilitativa, a seconda del municipio di residenza o di domicilio dell'assistito. La richiesta può essere trasmessa anche via fax.

SPORTELLI DI ACCOGLIENZA

Municipio di residenza o domicilio	Sede	Telefono	Orario
XVII	Viale Angelico, 28	06 / 6835. 3376 fax /3381	Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 8,30 - 12,30 Martedì e Giovedì ore 14,30 - 16,30
XVIII	Via S. Evaristo, 167	06 / 6835. 4101 fax /4100	Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 8,30 - 12,30 Martedì e Giovedì ore 14,30 - 16,30
XIX	P.zza S. Maria della Pietà, 5 (Il padiglione, I piano)	06 / 6835. 2854 fax /2834	Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 8,30 - 12,30 Martedì ore 14,30 - 16,30
XX	Via Cassia, 5	06 / 333.13.61 /78 fax 06/33.38.968	Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 8,30 - 12,30 Giovedì ore 14,30 - 16,30

LISTA e TEMPI DI ATTESA

Le liste d'attesa sono due:

- una per le visite fisiatriche
- una per i trattamenti riabilitativi eventualmente assegnati.

La visita specialistica viene effettuata entro 7 giorni lavorativi per i casi considerati prioritari ed entro circa 30 giorni per tutti gli altri casi.

I trattamenti riabilitativi domiciliari prescritti nel corso della visita fisiatrica domiciliare vengono effettuati entro 7 giorni lavorativi per i casi considerati prioritari ed entro 30 giorni lavorativi per gli altri casi.

Per alcune patologie, quali ictus, fratture, demenza e Parkinson, é stabilito il numero minimo e massimo di cicli effettuabili in un anno, secondo la fase di post-acuzie o cronicizzazione.

Chiamata

Sia la data della visita che l'inizio della terapia vengono comunicate telefonicamente al paziente che viene contattato dal personale della ASL.

Prima visita

Il fisiatra istituisce per ogni paziente una cartella clinica sulla quale vengono registrate le visite fisiatriche e il programma riabilitativo.

Sedute di Fisioterapia (FKT)

Il fisioterapista incaricato dei trattamenti accede al domicilio del paziente con la frequenza stabilita nel programma riabilitativo; il paziente (o un suo familiare) ed il fisioterapista firmano un foglio riepilogativo con le date delle sedute di FKT effettuate; il fisioterapista provvede all'aggiornamento della cartella al termine del trattamento.

Visite successive

Vengono effettuate su richiesta redatta dal medico di famiglia o predisposta dal medico fisiatra del Centro di Assistenza Domiciliare Riabilitativa.

Tutte le prestazioni erogate a domicilio sono a totale carico del S.S.N.

ASSISTENZA RIABILITATIVA

erogata da Centri ed Istituti Accreditati

ex art. 26, Legge 833/78

CHI HA DIRITTO

Cittadini minori e adulti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista, che necessitano di presa in carico globale da parte di un'équipe multidisciplinare che deve redigere un progetto ed un programma riabilitativo personalizzato e finalizzato al recupero funzionale e sociale.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Prestazioni riabilitative di tipo motorio, neurologico, logopedico, psicomotorio e cognitivo, in forma residenziale (con pernottamento per tutta la durata stabilita del progetto), semiresidenziale (con accessi diurni di almeno 4/6 ore, per 5/6 giorni la settimana), ambulatoriale o domiciliare (con frequenza variabile di 2/3 giorni la settimana).

A giudizio dell'équipe che prende in carico il paziente, il programma riabilitativo può essere mantenuto anche sotto forma di Soggiorni Estivi, con un periodo di trattamento eseguito in località climatiche scelte dal Centro / Istituto.

COME SI RICHIEDE

Si accede al Centro / Istituto dietro presentazione al Centro / Istituto di riabilitazione di:

- proposta di trattamento riabilitativo effettuata dal medico curante o da altro specialista pubblico o convenzionato
- autocertificazione della residenza da parte dell'assistito

Il Centro/Istituto elabora un progetto riabilitativo individuale concordato con il paziente che il centro/istituto presenta alla ASL di residenza del paziente, per la relativa valutazione e verifica.

Per il cittadino disabile che ne faccia richiesta, alcuni Centri / Istituti organizzano il trasporto dal domicilio al centro (e ritorno) per effettuare i trattamenti riabilitativi in regime semiresidenziale.

Per tale servizio di trasporto l'onere finanziario è tuttora a carico delle ASL, cui il disabile può rivolgersi nel caso il centro/istituto non organizzi il trasporto.

In ogni caso, il cittadino disabile con gravissime difficoltà motorie, nonché il non vedente impossibilitato all'uso del trasporto pubblico e che risieda nel comune di Roma può inoltrare domanda di accesso al servizio di trasporto gratuito (vedi Trasporto - mobility card). Per poter usufruire di tale servizio l'utente non deve usufruire di altro trasporto pubblico gratuito o a contribuzione.

ELENCO CENTRI/ISTITUTI ACCREDITATI NELLA ASL RM E

- **A.I.R.R.I** Via E. Accinni, 20 – 00195 tel. 06 / 39741137
- **Centro Margherita di Savoia** Via del Casale di S. Pio, 48 – 00165 tel. 06 / 6630961
- **Centro Don Orione** Via della Camilluccia, 112 – 001135 tel. 06 / 35451428
- **Fondazione Don Gnocchi** Via Maresciallo Caviglia, 30 – 00194 tel. 06 / 330861
- **Istituto L. Vaccari** Viale Angelico, 22 – 00195 tel. 06 / 37513748
- **Ist. Pia Casa Ambrosini** Via delle Calasanziane, 55 – 00167 tel. 06 / 6147532
- **Opera Don Guanella** Via Aurelia Antica, 446 – 00165 tel. 06 / 66601205
- **Opera S. De Santis** Via Achille Papa, 22 – 00195 tel. 06 / 70491417
- **U.I.L.D.M.** Via Prospero Santacroce, 5 – 00195 tel. 06 / 6604881
- **Fondazione Don Gnocchi** Via Casal del Marmo, 401 – 00166 tel. 06 / 3097439

ASSISTENZA RIABILITATIVA

erogata dall'Area Disabilità Stabilizzata

CHI HA DIRITTO

Cittadini adulti (età superiore ai 18 anni) con handicap psico-fisici stabilizzati residenti nel territorio della ASL RM E.

L'accesso al servizio avviene dietro richiesta dell'utente, o del medico di medicina generale, o dei servizi territoriali della ASL, o dei servizi sociali del Comune e dei Municipi.

La richiesta viene inserita in una lista di attesa, pubblica e visionabile nel rispetto della normativa sulla privacy.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

- Erogazione diretta di interventi terapeutico-riabilitativi nell'ambito della presa in carico del paziente in forma ambulatoriale, semiresidenziale (Centri Diurni) e residenziale (presidi della ASL)
- Consulenza neuropsichiatrica e psicologica per l'ottenimento della invalidità civile e per il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della L. 104/92.
- Assistenza alla persona disabile nel percorso di integrazione sociale e lavorativa, inserimento scolastico, orientamento professionale, tirocini formativi, immissione diretta in ambiente di lavoro e/o di inserimento in cooperative integrate
- Predisposizione delle istruttorie socio-sanitarie necessarie per l'attivazione dell'assistenza domiciliare sociale, individuale o di gruppo (SAISH), erogata dai Municipi del territorio della ASL RM E
- Assistenza e sostegno alle famiglie, in particolare nelle situazioni di maggior gravità
- Predisposizione delle istruttorie socio-sanitarie necessarie per l'inserimento degli adulti con handicap stabilizzato nelle strutture residenziali gestite dal Comune di Roma. Supervisione delle modalità e dell'andamento dell'inserimento.
- Coordinamento del "progetto residenzialità" nel territorio della ASL RM E
- Valutazioni psicodiagnostiche

Le prestazioni sanitarie sono a totale carico del S.S.N.

SOGGIORNI ESTIVI

L'utente, in carico presso l'Area Disabilità Stabilizzata, può fare richiesta di adesione ai soggiorni riabilitativi nel periodo estivo presso località climatiche, presentando la domanda presso gli ambulatori dell'Area (vedi Sedi).

Il soggiorno estivo viene autorizzato dopo valutazione dell'Area Disabilità Stabilizzata, che tiene conto della finalità precipua dell'iniziativa, vale a dire la continuità nel corso dell'intero anno dell'intervento terapeutico/riabilitativo svolto dalla stessa ASL.

Vengono considerate condizioni di priorità:

- la situazione della persona
- il contesto familiare

- la fruizione di interventi specifici e continuativi durante l'anno

SEDI

Presidio	Sede	Telefono	Orario
Direzione dell'Area Disabilità Stabilizzata	P.zza S. Maria della Pietà, 5 (Il padiglione, I piano)	06 / 6835. 2948 fax /2834	dal Lunedì al Venerdì ore 8,30 - 13,30 Lunedì - Mercoledì - Giovedì ore 14,30 - 17,30
ambulatorio Municipi XVII e XVIII (punto accoglienza accettazione richieste di intervento)	via Vittor Pisani, 11	06 / 6835. 2722 fax /2724	dal Lunedì al Venerdì ore 8,30 - 13,30 ore 14,30 - 17,30
ambulatorio Municipi XIX e XX (punto accoglienza accettazione richieste di intervento)	P.zza S. Maria della Pietà, 5 (Il padiglione, I piano)	06 6835. 2944 fax /2942	dal Lunedì al Venerdì ore 8,30 - 13,30 Martedì - Mercoledì - Giovedì ore 14,30 - 17,30
Centro Diurno	via Vittor Pisani, 11	06 6835. 2722 fax /2724	dal Lunedì al Venerdì ore 8,30 - 14,00 e 14.30 - 19.00
Centro Diurno	P.zza S. Maria della Pietà, 5 (Il padiglione, piano terra)	06 6835. 2859	dal Lunedì al Sabato ore 8,30 - 14,00 Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì ore 14,30 - 17,30
Centro Diurno	P.zza S. Maria della Pietà, 5 (padiglione IX)	06 6835. 2948	dal Lunedì al Venerdì ore 8,30 - 16,30
Centro Riabilitativo Residenziale	P.zza S. Maria della Pietà, 5 (padiglione IX)	06 6835. 2948	24h/24h

TRASPORTO AL CENTRO RIABILITATIVO

Per il cittadino disabile che usufruisce di prestazioni riabilitative di tipo semiresidenziale presso l'Area Disabilità Stabilizzata, a richiesta, può essere garantito il trasporto presso la sede/presidio di trattamento.

Il modulo per la richiesta è disponibile presso le strutture dell'Area Disabilità Stabilizzata di S. Maria della Pietà e Via Vittor Pisani.

Diritto all'educazione e all'istruzione

COSA E'

Il diritto all'educazione e all'istruzione per le persone con disabilità è regolato dalla legge quadro sull'handicap n. 104/92, che garantisce l'inserimento dei bambini con disabilità da 0 a 3 anni nell'asilo nido e il diritto all'istruzione per tutto il percorso scolastico e universitario.

L'integrazione scolastica si realizza attraverso:

- il sostegno scolastico mediante l'assegnazione di docenti specializzati
- la dotazione alle scuole e alle Università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici o altre forme di ausilio tecnico
- la programmazione da parte dell'Università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale
- la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e altre attività presenti sul territorio

COME FARE

All'atto dell'iscrizione a scuola, i genitori devono presentare, oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche una certificazione sanitaria che contenga oltre alla diagnosi una valutazione psicologica e sociale (Diagnosi Funzionale – vedi Handicap benefici).

ITER DELLA DOMANDA E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Una volta accolta la richiesta d'iscrizione, il Dirigente scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l'integrazione dell'alunno con disabilità, e, sulla base della diagnosi funzionale e del progetto formulato dal Consiglio di classe, inoltra al Direttore Scolastico Regionale la richiesta dell'insegnante e delle ore di sostegno necessarie.

Se la gravità dell'handicap lo richiede, il Dirigente Scolastico deve tempestivamente inoltrare anche una richiesta all'Ente Locale (Municipio per la scuola materna, elementare e media; Provincia per la scuola superiore) per l'assegnazione dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione (A.E.C.), assistente "ad personam".

Per quanto attiene l'assistenza di base (accompagnamento dell'alunno disabile dall'esterno all'interno della scuola, spostamento nei suoi locali, accompagnamento ai servizi igienici, cura dell'igiene personale) viene svolta dai collaboratori scolastici.

TRASPORTO SCOLASTICO

Il trasporto degli alunni con disabilità è nelle competenze del Comune per le scuole materne, elementari e medie, e nelle competenze della Provincia per le scuole superiori.

E' necessario segnalare la necessità del trasporto al momento dell'iscrizione in modo che il Dirigente Scolastico si attivi tempestivamente per la richiesta.

SERVIZIO H MINORI ASL

COSA E'

E' un servizio della ASL per la Tutela della Salute Mentale e la Riabilitazione nell' Età Evolutiva.

Assicura l'assistenza relativamente alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi e delle patologie che riguardano lo sviluppo psico-affettivo, neuromotorio, linguistico, del comportamento e dell'apprendimento dei bambini e degli adolescenti (da 0 a 18 anni) con interventi diretti anche al nucleo familiare e all'ambiente istituzionale (scuola, tribunale, etc.).

Provvede alla presa in carico dei minori disabili e/o a rischio psicosociale.

CHI HA DIRITTO

Minori da 0 a 18 anni e relativi genitori.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

- certificazioni, incluse quelle relative all'accertamento dell'handicap, anche ai fini dell'integrazione scolastica;
- interventi per l'integrazione scolastica, tramite partecipazione ai GLH, e per l'accesso all'assistenza domiciliare;
- valutazione logopedica, neuromotoria, psicomotoria;
- valutazione psicodiagnostica;
- colloqui e consulenza psicologica e sociale;
- prescrizione di protesi e ausili;
- psicoterapia di coppia e/o familiare;
- psicoterapia individuale;

COME SI RICHIEDE

Al Servizio si accede con prenotazione, anche telefonica, presso la struttura. Le prestazioni sono gratuite.

DOVE

Municipio di residenza	Presidio	Telefono
XVII	Via Vittor Pisani, 17	06 6835.2629
XVIII	Via Boccea, 271	06 6835.3207/3251
XIX	Piazza S. Maria della Pietà, 5 - Padiglione V	06 6835.2805/6
XX	Via Cassia, 5	06 3331361
XVII,XVIII,XIX, XX	Centro specialistico per la prima infanzia (0-6 anni) Piazza S. Maria della Pietà, 5 Padiglione XIV	06 6835.2811

SITI INTERNET

www.accaparlante.it

www.agenziaentrate.gov.it

www.amaroma.it

www.alzheimer.it

www.asl-rme.it

www.comune.roma.it

www.datacoop.org/cidha

www.disabili.com

www.handylex.org

www.handyturismo.it

www.regione.lazio.it

www.secretariatosociale.it

www.superabile.it

www.welfare.gov.it

SORDOMUTISMO

L. 381/70

RICONOSCIMENTO

COSA E'

Accertamento di uno stato di sordità, congenita o acquisita durante l'età evolutiva (e non esclusivamente psichica e non dipendente da causa di servizio, lavoro o guerra) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.

CHI HA DIRITTO

- Cittadini italiani residenti in Italia
- Cittadini stranieri di Paesi appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia per motivi di lavoro
- Cittadini regolarmente soggiornanti (per godere delle prestazioni economiche devono essere in possesso della Carta di Soggiorno-L. 388/2000, art. 80, comma 19)
- Apolidi e Rifugiati politici

Nota bene

Al momento della presentazione della domanda è opportuno chiedere anche il riconoscimento dell'Handicap per ottenere i benefici previsti dalla Legge 104/92.

COME E DOVE SI RICHIEDE

La domanda deve essere redatta su appositi moduli (disponibili presso la Commissione Medica Provinciale per l'accertamento del Sordomutismo - ASL RM C - Ufficio Invalidi Civili - Via Monza 2; lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30; martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00; Tel. 06 5100.6525) e presentata dal diretto interessato o da persona delegata, munita di delega scritta, documento di identità valido e fotocopia del documento di identità valido del richiedente.

Documentazione da presentare

- certificato medico attestante la diagnosi e contenente l'indicazione dell'esclusione della natura psichica della sordità.

Nel caso di:

- *richiedente analfabeta*: la domanda sottoscritta con il segno di croce deve essere controfirmata da due testimoni
- *richiedente inabilitato*: la domanda deve essere firmata dall'interessato assistito dal curatore, il cui atto di nomina (in copia autenticata dall'autorità giudiziaria) deve essere allegato
- *richiedente minore di anni 18 o interdetto*: la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante, specificando la qualifica (legale rappresentante o tutore)

Al momento della presentazione della domanda gli operatori fissano la data d'invito a visita medica.

VISITA

In occasione della visita medica effettuata dalla Commissione dovrà essere presentata tutta la documentazione utile (accertamenti diagnostici specialistici, cartelle cliniche, relazioni specialistiche), rilasciata da strutture pubbliche o private.

DECORRENZA BENEFICI ECONOMICI

I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda alla ASL oppure dalla data indicata dalla Commissione sul verbale.

Sugli importi dovuti sono corrisposti gli interessi legali secondo la normativa vigente.

BENEFICI PER IL RICONOSCIMENTO DEL SORDOMUTISMO

Per l'importo e le eventuali limitazioni delle indennità/pensioni vedi **Provvidenze Economiche**

- Pensione (Pensione di invalidità)
- Indennità di comunicazione
- Prestazioni di assistenza protesica e riabilitativa legate allo stato di invalidità vedi **Assistenza Protesica e Riabilitazione**)
- Esenzione totale dal ticket previsto per le prestazioni specialistiche (comprese la fisiochinesiterapia e le cure termali), di diagnostica strumentale e di laboratorio (vedi **Esenzione ticket**)
- Esonero tasse scolastiche e universitarie
- 2 mesi di contributi figurativi, per ogni anno di lavoro, in amministrazioni pubbliche, aziende private e cooperative, per un massimo di 5 anni (L. 388/2000, art. 80, comma 3)
- detrazione IRPEF del 19% per l'intero ammontare delle spese sostenute per i servizi di interpretariato (la detrazione spetta al disabile o al familiare del quale il disabile risulta a carico)
- Esenzione totale dal pagamento del canone di abbonamento

Chi può richiederla

I sordomuti che utilizzano il DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi), senza limite di reddito

Come e Dove si richiede

L'utente deve presentare domanda alla Telecom (modello disponibile presso i punti 187-Telecom, i CAF, l'INPS), a mezzo raccomandata, allegando copia del verbale di invalidità, che certifica la minorazione

TRASPORTO

IN AEREO e NAVE

SERVIZIO DI ASSISTENZA

Per le persone disabili che devono effettuare un viaggio in aereo o in nave è previsto un servizio gratuito di assistenza per facilitare la fruizione dei servizi di trasporto.

Tale servizio va richiesto al momento della prenotazione del biglietto.

Per gli aeroporti il servizio si può richiedere telefonando al numero **06 65659**.

IN AUTOBUS E METROPOLITANA - TRASPORTO URBANO ACCESSIBILE

BUS

Le vetture accessibili ai disabili sono riconoscibili dal simbolo internazionale di accessibilità posto sulla parte frontale e laterale del mezzo.

La **Linea 590** (verificare orari) percorre in superficie lo stesso tracciato della Metro A (da piazza Cinecittà a viale Giulio Cesare) per ovviare ai problemi di accessibilità di alcune stazioni metro.

SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA

Rivolto a persone con difficoltà motorie (Certificato del Medico Legale) che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto e che necessitano di spostarsi nell'ambito del Comune di Roma per motivi di Lavoro, Studio o Terapia riabilitativa.

Il servizio viene svolto i giorni feriali dalle 6,30 alle 22,00. Basta telefonare al n. 06 4695.4001 dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 18,30, il sabato dalle 7,00 alle 18,30, con almeno 2 ore di anticipo.

TESSERA RIDOTTA PER AUTOBUS E METROPOLITANA

COSA E'

Una Tessera con validità mensile, al costo di € 4,00, per il trasporto pubblico urbano a Roma, per un numero illimitato di viaggi.

Per informazioni telefonare al numero verde 800 431 784, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

CHI PUO' CHIEDERLA

- invalidi civili con percentuale di invalidità \geq al 67%
- invalidi del lavoro con percentuale di invalidità \geq al 67%
- invalidi di servizio dalla 1° alla 5° categoria residenti nel Comune di Roma

L'accompagnatore di un invalido al 100% con indennità di accompagnamento, viaggia gratis.

COME e DOVE CHIEDERLA

All'Ufficio di Via Gaeta, 78 tel 06.46951, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,45.

DOCUMENTI NECESSARI

- verbale di invalidità (originale e fotocopia)
- fotocopia del documento di riconoscimento
- 2 fotografie formato tessera
- codice fiscale e recapito telefonico
- autocertificazione di residenza

Dopo un mese viene consegnato il tesserino con cui si ha diritto ad acquistare la tessera a prezzo ridotto.

DOVE USARLA

- sui bus Atac
- sui bus Cotral (percorso urbano)
- sulle metro A e B
- sui treni: Roma-Lido, Roma-Pantano, Roma-Viterbo (nel tratto Roma-Sacrofano stazione)
- sui treni FS di 2° classe

TESSERA SENZA CONTRIBUZIONE PER AUTOBUS E METROPOLITANA

COSA E'

Una Tessera rilasciata dall'Atac, per il trasporto pubblico urbano a Roma. Per informazioni telefonare al numero verde 800 431 784, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

CHI PUO' CHIEDERLA

- mutilati e invalidi di guerra dalla 1° alla 8° categoria
- decorati di medaglia d'oro al Valor Militare
- cavalieri di Vittorio Veneto

IN TRENO

SERVIZIO DI ASSISTENZA

E' possibile per telefono:

- prenotare i posti
- richiedere l'aiuto di una persona per la guida in stazione, l'accompagnamento al treno o all'uscita della stazione
- richiedere la disponibilità di una carrozzina
- richiedere la salita e discesa con carrelli elevatori

DOVE SI RICHIEDE

Presso i Centri Assistenza Disabili di Trenitalia, presenti in 179 stazioni italiane.

Per Roma:

- Roma Termini e Roma Ostiense, tel. 06 4881726
- Roma Tiburtina, tel. 06 47307184

COME SI RICHIEDE

Telefonando, almeno 24 ore prima della partenza del treno per i viaggi nazionali e almeno tre giorni prima per i viaggi internazionali.

CARTA BLU

COSA E'

La carta blu è una tessera per viaggiare in treno, che offre al viaggiatore disabile la possibilità di acquistare un biglietto ordinario valido per due persone, in modo che l'accompagnatore viaggi gratis.

La tessera è nominativa, vale 5 anni e costa € 5,00.

La tessera non è cumulabile con altre carte di riduzione e/o particolari agevolazioni tariffarie.

E' valida:

- sui percorsi nazionali
- nei collegamenti marittimi FS da e per la Sardegna

CHI HA DIRITTO

Invalidi al 100% con indennità di accompagnamento

COME e DOVE SI RICHIEDE

Presentando il verbale di invalidità presso i Centri Assistenza Disabili di Trenitalia, presenti in 179 stazioni italiane.

Per informazioni, a Roma:

- Roma Termini e Roma Ostiense, tel. 06 4881726
- Roma Tiburtina, tel. 06 47307184

MOBILITY CARD

COSA E'

E' una carta tipo Pago Bancomat nominativa che viene concessa dal Comune di Roma alle persone con disabilità, su richiesta dell'interessato. Serve per agevolare il trasporto individuale dei disabili per ragioni di:

- Lavoro
- Studio
- Terapia
- Attività sociali

CHI PUO' RICHIEDERLA

Persone che, dopo apposita visita medica (c/o Medicina Legale ASL-vedi Certificati), vengano dichiarate impedito all'uso dei mezzi di trasporto pubblico.

COME e DOVE SI RICHIEDE

La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere indirizzata a:

Comune di Roma – Dipartimento V – Servizio Handicap - Viale Manzoni, 16 – 00185 ;

tel. 06/6710-5387/5393

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificato rilasciato dalla Medicina Legale della ASL (vedi Certificati) attestante l'impedimento all'uso dei mezzi di trasporto pubblico
- autocertificazione della situazione reddituale
- autocertificazione che per la categoria scelta l'interessato non usufruisce di alcun servizio di trasporto pubblico gratuito o a contribuzione
- documentazione relativa alla categoria per la quale si richiede il servizio:
 - lavoro: dichiarazione del datore di lavoro
 - studio: dichiarazione di frequenza rilasciata dall'Istituto scolastico
 - terapia: dichiarazione di frequenza rilasciata dal Centro di terapia

Nella domanda si deve indicare la singola categoria (Lavoro – Studio – Terapia - Attività sociali) per la quale si intende utilizzare il servizio.

In qualsiasi momento l'utente inserito in una categoria, qualora ne abbia titolo, può chiedere di passare ad altra categoria, previa autorizzazione del V Dipartimento.

Gli utenti che usufruiscono del servizio per la categoria "lavoro" o "studio" possono, nel rispetto del budget mensile assegnato, utilizzare la Mobility Card per effettuare "terapia" in relazione al proprio stato di disabilità, previa autorizzazione del V Dipartimento.

ITER

Il V Dipartimento individua annualmente i beneficiari, già iscritti nell'elenco degli aventi diritto, e provvede all'impegno dei fondi per l'attivazione delle Card.

Il V Dipartimento provvede a formulare una graduatoria delle domande pervenute, basata sul reddito e sulla data di presentazione della domanda, da utilizzare qualora i fondi stanziati fossero insufficienti a soddisfare tutte le domande.

Ai soggetti autorizzati ad usufruire del servizio sarà consegnata, a cura del Servizio Handicap del Comune di Roma, una Mobility Card/Pago Bancomat.

COME FUNZIONA

La Mobility Card viene precaricata mensilmente, con il seguente importo massimo:

- Lavoro e Studio: fino a € 1.100,00
- Terapia: fino a € 500,00
- Attività sociali: fino a € 200,00

Entro il mese di settembre di ogni anno i beneficiari dovranno aggiornare la documentazione riguardo a:

- situazione reddituale
- categoria per la quale si richiede il servizio:
 - lavoro: dichiarazione del datore di lavoro
 - studio: dichiarazione di frequenza rilasciata dall'Istituto scolastico
 - terapia: dichiarazione di frequenza rilasciata dal Centro di terapia

TUTELA LEGALE

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (Legge n. 6, 9 gennaio 2004)

CHI E'

L'amministratore di sostegno è un familiare o una persona di fiducia, nominata dal Giudice Tutelare, che assiste la persona, che, per una disabilità (fisica o psichica), anche parziale o temporanea, non è in grado di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi.

La finalità è di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

COMPITI

Nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno sono precisati:

- gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
- i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore può sostenere con utilizzo delle somme che il beneficiario ha o può avere a disposizione
- la periodicità con la quale l'amministratore deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario

CHI PUO' RICHIEDERLO

- il beneficiario stesso
- il coniuge
- la persona stabilmente convivente
- i parenti entro il 4° grado (vedi Dizionario)
- gli affini entro il 2° grado (vedi Dizionario)
- il tutore o curatore
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona
- il pubblico ministero

A CHI e COME SI RICHIEDE

Al Giudice Tutelare, presso il Tribunale Ordinario di Roma, I Sezione Civile, in via Lepanto n. 4, presentando un modulo compilato, predisposto appositamente dall'ufficio del Giudice Tutelare, e una certificazione sanitaria che attesti la patologia invalidante.

Nella scelta il Giudice preferisce, ove possibile, il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente, il genitore, il figlio/a, il fratello o la sorella, il parente entro il 4° grado, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire la funzione gli operatori dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura o in carico il beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere designato anche dall'interessato, in

previsione di una eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

INABILITAZIONE (Codice Civile, Titolo XII, Artt. 414 e seguenti)

COSA E'

E' una forma di tutela che consente ad una persona una capacità giuridica limitata agli atti di ordinaria amministrazione. A seguito di tale procedimento viene nominato dal Pubblico Ministero un Curatore.

COMPITI DEL CURATORE

- aiutare l'inabilitato ad amministrare i suoi beni
- essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio

CHI PUO' ESSERE INABILITATO

Le persone in stato di infermità di mente non grave, che, a causa di loro problematiche, possono esporre sé stessi e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.

CHI PUO' RICHIEDERLA

- il coniuge
- i parenti entro il quarto grado
- gli affini entro il secondo grado
- il Pubblico Ministero

COME e DOVE SI RICHIEDE

E' necessario presentare domanda al Pubblico Ministero presso l'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in via Gregorio VII, 122.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un Servizio pubblico, deve essere corredata da una relazione socio sanitaria dettagliata.

INTERDIZIONE (Codice Civile, Titolo XII, Artt.414 e seguenti)

COSA E'

E' un procedimento giuridico che definisce un soggetto "incapace". A seguito di tale procedimento, la persona interdetta è legalmente rappresentata dal Tutore. Gli interdetti hanno comunque diritto di voto (Legge 180/78).

COMPITI DEL TUTORE

- avere cura della persona interdetta, rappresentarla in tutti i suoi atti e contratti, amministrare i suoi beni
- presentare ogni anno al giudice tutelare il rendiconto della sua amministrazione

il tutore deve richiedere l'autorizzazione del giudice per:

- investire capitali
- accettare eredità e/o donazioni

- riscuotere capitali
- acquistare beni straordinari
- fare contratti di locazione per più di nove anni
- promuovere giudizi

è necessaria l'autorizzazione del Tribunale per:

- vendere beni di una certa entità
- costituire pegni o ipoteche
- fare compromessi e transazioni

CHI PUO' ESSERE INTERDETTO

I maggiorenni in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.

Inoltre può essere interdetto il minore, l'anno precedente il compimento della maggiore età; tale istanza è di competenza del Tribunale dei Minori .

CHI PUO' RICHIEDERLA

- il coniuge
- i parenti entro il quarto grado (vedi **Dizionario**)
- gli affini entro il secondo grado (vedi **Dizionario**)
- il Pubblico Ministero

COME e DOVE SI RICHIEDE

E' necessario presentare domanda al Pubblico Ministero presso l'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in via Gregorio VII, 122. Qualora sia un Servizio pubblico a richiedere un procedimento di interdizione , è necessario presentare anche una relazione sociosanitaria dettagliata.

Le tre Università pubbliche di Roma attuano diversi interventi in favore degli studenti con disabilità (con invalidità riconosciuta \geq al 67%) al fine di superare le difficoltà che si presentano.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

- interventi di natura economica (bandi di concorso per contributi in denaro necessari per acquistare attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato)
- servizi di supporto (consulenza psicologica gratuita, assistenza individuale durante la frequenza delle lezioni)
- servizio di trasporto (è prevista una contribuzione minima)
- esonero totale dalle tasse e dai contributi universitari

DOVE e COME SI RICHIEDONO

Tutte le richieste devono essere effettuate presso le segreterie didattiche delle Università o nei rispettivi uffici A.DI.SU. (Assistenza a persone disabili negli studi universitari), presentando la seguente documentazione:

- certificato di invalidità
- certificato di iscrizione all'Università
- documento d'identità
- codice fiscale

Indirizzi utili

Università La Sapienza

A.DI.SU. , Via Cesare de Lollis, 20

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 17,30; tel. 06/490255 06/4970256

Università Tor Vergata

Via Cambridge

dal lunedì al giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30

Università Roma Tre

Centro Accoglienza Disabili, Via Ostiense, 169

il martedì dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
tel. 06/57067703

DIZIONARIO

Affine

L'affinità è il vincolo giuridico che lega uno dei coniugi ai parenti dell'altro. L'affinità non cessa con il decesso del coniuge.

CAF

Centri di Assistenza Fiscale

Cariotipo

Microfotografia del corredo cromosomico (numero e morfologia)

Deficit visivi

Cieco totale

- Perdita completa della vista in entrambi gli occhi
- Mera percezione della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore
- Residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%

Cieco parziale

- Residuo visivo uguale o inferiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- Residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%

Ipovedente grave

- Residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- Residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%

Ipovedente medio-grave

- Residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- Residuo perimetrico binoculare inferiore al 50%

Ipovedente lieve

- Residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- Residuo perimetrico binoculare inferiore al 60%

Detraibilità

Si sottrae il costo del bene/servizio acquistato dall'imposta

Deducibilità

Si sottrae il costo del bene/servizio acquistato dal reddito complessivo

DTS

Dispositivo telefonico per sordi

Fiscalmente a carico

Si considera a carico del familiare il disabile che ha un reddito complessivo annuo inferiore a € 2.840,51. Ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti

Handicap (Legge 104/92, art. 3, comma 1)

Una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Handicap Grave(Legge 104/92, art. 3, comma 3)

Una minorazione, singola o plurima, che riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione.

Inabilitato

Persona (in stato di infermità di mente non grave, che, a causa del proprio problema può esporre sé stesso e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici) con una capacità giuridica limitata agli atti di ordinaria amministrazione. A seguito di tale procedimento viene nominato dal Pubblico Ministero un Curatore.

Interdetto

Soggetto (maggiorenne in condizione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi; minore, l'anno precedente il compimento della maggiore età) definito a seguito di provvedimento "incapace". La persona interdetta è legalmente rappresentata dal Tutore

ISEE

Indicatore di Situazione Economica Equivalente

Parente

La parentela è il vincolo giuridico che lega i consanguinei tra loro.

Linea retta: bisnonno – nonno – genitore - nipote = 3° grado

Linea collaterale: fratelli: 2° grado; figlio/a di fratello/sorella: 3° grado; cugini: 4° grado

Redditi esenti

pensioni sociali - indennità di accompagnamento - assegni e pensioni erogati ai ciechi civili - assegni e pensioni erogati ai sordomuti - assegni e pensioni erogati agli invalidi civili

STP

Straniero Temporaneamente Presente

UNIONE EUROPEA (Stati membri al 2007)

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria

URP

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

ZTL

Zona a Traffico Limitato (centro storico di Roma)